

QUATTORDICESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2017



QUATTORDICESIMO RAPPORTO

SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE
ANNO 2017



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Area Funzionale 3
“Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa”

SETTORE LEGISLATIVO

REGGIO CALABRIA, NOVEMBRE 2018

***La pubblicazione è stata curata dal
Settore legislativo
Area Funzionale 3
del Consiglio regionale della Calabria***

Dirigente: Antonio Cortellaro

Hanno curato

la redazione del Rapporto:

Sonia Minnici, Giovanna Congiusta, Stefania Surace e Stella Cara (Parte prima)

Sonia Minnici e Grazia Iannò (Parte seconda)

Annamaria Ferrara (Parte terza)

Beatrice Tortorella (Parte quarta)

Annamaria Ferrara e Sonia Minnici (Parte quinta)

Rosanna Imbrogno (Parte sesta)

Grazia Iannò ha inoltre curato la raccolta e la elaborazione dei dati e la realizzazione di grafici e tabelle

Coordinamento a cura di:

Annamaria Ferrara

INDICE

INTRODUZIONE

» pag. 6

PARTE PRIMA

La produzione legislativa nell'anno 2017

1 – LE LEGGI

» pag. 8

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

» pag. 9

1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

» pag. 9

1.3 Attività legislativa per proponente

» pag. 11

1.4 Durata dell'iter legislativo

» pag. 12

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

» pag. 13

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

» pag. 15

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa

» pag. 15

1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

» pag. 16

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

» pag. 17

1.7 La classificazione per macrosettore

» pag. 18

1.8 Qualità della legislazione

» pag. 20

1.9 La copertura finanziaria delle leggi

» pag. 21

PARTE SECONDA

La produzione regolamentare nell'anno 2017

2 – I REGOLAMENTI

» pag. 26

2.1 Dimensione fisica della regolamentazione

» pag. 27

2.2 Classificazione per macrosettore

» pag. 28

PARTE TERZA

L'iniziativa legislativa nell'anno 2017

3 – LE PROPOSTE DI LEGGE. I dati del 2017

» pag. 30

3.1 Il numero	» pag.	30
3.2 La ripartizione per proponente	» pag.	30
3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale	» pag.	33
3.4 La classificazione per macrosettore	» pag.	36
3.5 La classificazione per Commissione	» pag.	37
3.6 L'esito delle proposte di legge	» pag.	38
3.7 Il tasso di successo	» pag.	39

PARTE QUARTA

L'attività istituzionale

4 – L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea	» pag.	41
4.1 Le Commissioni	» pag.	42
4.2 L'attività delle Commissioni permanenti	» pag.	44
4.2.1. L'attività della Prima Commissione	» pag.	45
4.2.2. L'attività della Seconda Commissione	» pag.	46
4.2.3. L'attività della Terza Commissione	» pag.	47
4.2.4. L'attività della Quarta Commissione	» pag.	49
4.2.5. L'attività della Quinta Commissione	» pag.	50
4.3. L'attività della Commissione contro la 'ndrangheta e della Commissione speciale di vigilanza	» pag.	51
4.4. Le attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo	» pag.	53

PARTE QUINTA

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

5 – La funzione di controllo	» pag.	55
5.1 Il sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze)	» pag.	55
5.1.1 Le interrogazioni	» pag.	55
5.1.2 Le interpellanze	» pag.	57
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	» pag.	57
5.2.1 Le mozioni	» pag.	58
5.2.2 Gli ordini del giorno	» pag.	60

5.3	I rapporti Giunta – Consiglio	» pag.	61
5.4	Monitoraggio degli adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali approvate nel 2015 e nel 2016	» pag.	65
5.4.1	Lo stato di attuazione delle leggi regionali approvate nel 2015	» pag.	65
5.4.2	Lo stato di attuazione delle leggi regionali approvate nel 2016	» pag.	67

PARTE SESTA

Il contenzioso costituzionale nell'anno 2017

6 –	Premessa	» pag.	69
6.1	Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria	» pag.	70
6.2	Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale	» pag.	71
6.2.1	Ricorso n. 71/2017 contro d.lgs 104/2017	» pag.	71
6.3	Gli atti di promovimento in via incidentale	» pag.	74
6.4	Le pronunce della Consulta	» pag.	76
6.4.1	Sentenze della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo	» pag.	76
6.4.1.1	Sentenza n. 106 relativa alla l.r. 10/2016	» pag.	76
6.4.1.2	Sentenza n. 190 relativa alla l.r. 11/2016	» pag.	78
6.4.2	Le sentenze della Consulta su ricorsi di iniziativa della Regione	» pag.	79
6.4.2.1	Sentenza n. 170 relativa al d.l. 133/2014	» pag.	79
6.4.3.	Sentenze della Consulta su giudizi di natura incidentale	» pag.	81
6.4.3.1	Sentenza n. 30 relativa alla l.r. 18/1983	» pag.	81
6.4.3.2	Ordinanza n. 116/2017 relativa alla l.r. 40/2015	» pag.	82

APPENDICE

ALLEGATO 1

Tabelle di sintesi delle leggi regionali approvate nel 2017	» pag.	85
---	--------	----

ALLEGATO 2

Tabelle di sintesi dei regolamenti regionali approvati nel 2017	» pag.	142
---	--------	-----

ALLEGATO 3

Tabelle di sintesi del contenzioso costituzionale	» pag.	152
---	--------	-----

INTRODUZIONE

Tra i compiti del Settore Legislativo è ricompresa la redazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale calabrese, documento che viene pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Calabria a beneficio degli addetti ai lavori e della società civile.

Il Rapporto concerne non soltanto l'attività legislativa in senso stretto, ma, più in generale, l'attività istituzionale svolta nel corso del 2017 dall'Assemblea regionale e dai suoi organismi.

Il 2017 ha rappresentato il terzo anno della decima legislatura regionale. Dunque, è possibile effettuare un significativo raffronto con i dati quali-quantitativi dei primi due anni, al fine di individuare talune tendenze della produzione normativa calabrese. Al riguardo, si rinvia alla lettura della prima parte.

Si è mantenuta l'ormai collaudata strutturazione in sei parti, mentre nell'appendice sono contenute le schede riassuntive delle leggi e del contenzioso costituzionale. Anche quest'anno, dunque, il Rapporto è dedicato, nelle sue varie articolazioni, alla produzione legislativa e regolamentare, all'iniziativa legislativa, all'attività istituzionale, ai rapporti tra Assemblea e Giunta e al contenzioso costituzionale.

Con particolare riferimento alla parte quinta, in essa, in continuità con il precedente Rapporto, ci si è soffermati sullo stato di attuazione delle leggi approvate nel 2015 e nel 2016.

Con appositi *permalink*, infine, il lettore è in grado di accedere immediatamente ai testi di leggi, regolamenti, proposte di legge e sentenze.

Antonio Cortellaro

Dirigente del Settore Legislativo

PRIMA PARTE

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. LE LEGGI

L'anno 2017 si caratterizza per un incremento, sia pur misurato, della produzione legislativa rispetto all'anno precedente; infatti, nel corso dell'anno in esame, sono state approvate e promulgate, da parte del legislatore regionale, 57 leggi.

Sotto un profilo strettamente quantitativo si evidenzia che la produzione normativa del 2017 è caratterizzata da una prevalenza, in termini numerici e percentuali, di leggi di bilancio (23 su un totale di 57 leggi approvate) e dall'incremento delle leggi “di settore” (passate da 11 a 15).

Appare opportuno sottolineare la rilevanza di alcune leggi di particolare interesse, anche nella prospettiva di possibili positive ricadute sul tessuto sociale regionale.

Nel novero di tali disposizioni, merita di essere citata la [legge regionale 22 febbraio 2017, n. 6](#) (*Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)*), la quale prevede, nell'ottica della tutela dello stato di salute dei minori e della collettività, che l'avvenuta vaccinazione del minore costituisca requisito di accesso ai servizi educativi dedicati all'infanzia, escludendo solo i casi accertati di pericoli concreti per la salute del minore.

Ancora, sotto il profilo dell'adeguamento istituzionale regionale alla normativa nazionale, è da citare la [legge regionale 18 maggio 2017, n.19](#) (*Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale*), che riorganizza il sistema teatrale calabrese, prevedendo l'erogazione di contributi per le compagnie teatrali regionali.

Quale norma propulsiva per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio, merita di essere menzionata la [legge regionale 5 luglio 2017, n. 31](#) (*Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoi agricoltori*) che promuove l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà della Regione, degli Enti controllati e dei comuni, per favorire il ricambio generazionale, la conservazione del suolo, la difesa dell'ecosistema, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

Infine, particolare attenzione merita anche la [legge regionale 22 dicembre 2017, n. 52](#) (*Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf*

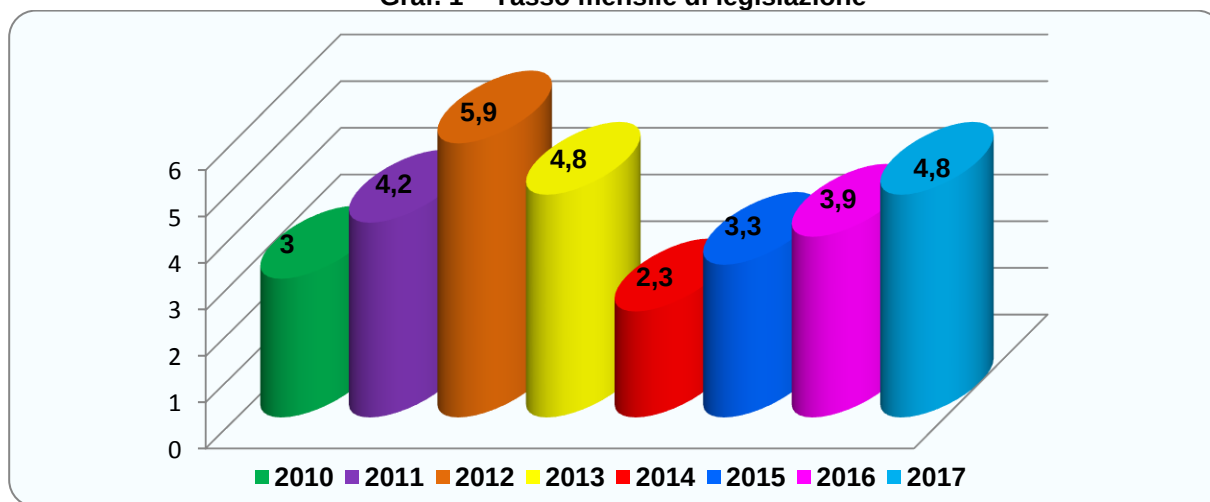
e la realizzazione di impianti golfistici) che ha lo scopo di incrementare e destagionalizzare il turismo nell'ambito del territorio della Regione Calabria, nonché di promuovere la diffusione dell'attività sportiva del golf, attraverso la programmazione di un sistema regionale di impianti golfistici.

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa.

Il 2017, come già evidenziato, è caratterizzato da un incremento, rispetto al 2016, del numero di leggi regionali approvate, con un conseguente aumento del tasso mensile di legislazione, inteso quale numero di leggi approvate dal Consiglio regionale durante ciascun mese di riferimento.

Il grafico sottostante consente di evidenziare che l'attività di produzione legislativa su base mensile è pari a 4,8 leggi per mese, con un incremento di 0,9 leggi per mese rispetto al 2016, di 1,5 rispetto al 2015 e, addirittura di 2,5 rispetto al 2014, anno di inizio della legislatura.

Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione



1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa.

Le tabelle sotto riportate distinguono le leggi approvate nel corso del 2017 sia in base al numero di articoli (tab. n. 1), di commi (tab. n. 2) e di caratteri (tab. n. 3), sia in base al soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto).

L'analisi dei dati evidenzia la tendenza, delineatasi negli ultimi anni e confermata

per il 2017, a produrre leggi costituite da pochi articoli, suddivisi in un numero limitato di commi, con conseguenti dimensioni testuali contenute.

Si evidenzia, infatti, che, su un totale complessivo di 57 leggi, ben 35, pari ad una percentuale del 61%, sono costituite da un massimo di 5 articoli, cui si aggiungono altre 14 leggi composte da non più di 10 articoli. Conseguentemente, un totale di 49 leggi pari all'86% della produzione normativa, sono caratterizzate da una dimensione contenuta e non superano i 10 articoli.

Spostando l'attenzione sul numero di commi in cui viene diviso ogni articolo, si potrà trovare un'ulteriore conferma in merito alla brevità, quale caratteristica prevalente delle leggi regionali; infatti, la maggior parte di articoli non supera i 10 commi e i 5.000 caratteri (35 leggi su 57, pari al 61%).

Tab. 1 – Leggi per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5	12	52	23	72	–	–	35	61
Da 6 a 10	6	26	7	22	1	50	14	25
Da 11 a 15	2	9	1	3	–	–	3	5
Da 16 a 20	1	4	–	–	–	–	1	2
Oltre 20 articoli	2	9	1	3	1	50	4	7
Totale	23	100	32	100	2	100	57	100

Tab. 2 – Leggi per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10	10	43,5	24	75	1	50	35	61
Da 11 a 20	6	26	5	16	–	–	11	19
Da 21 a 30	4	17,5	2	6	–	–	6	11
Da 31 a 40	2	8,5	–	–	–	–	2	4
Oltre 40 commi	1	4,5	1	3	1	50	3	5
Totale	23	100	32	100	2	100	57	100

Tab. 3 – Leggi per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 5.000	14	61	24	75	1	50	39	68
Da 5.001 a 10.000	5	22	6	19	–	–	11	19
Da 10.001 a 15.000	1	4	–	–	–	–	1	2
Da 15.001 a 20.000	2	9	2	6	–	–	4	7
Oltre 20.000 caratteri	1	4	–	–	1	50	2	4
Totale	23	100	32	100	2	100	57	100

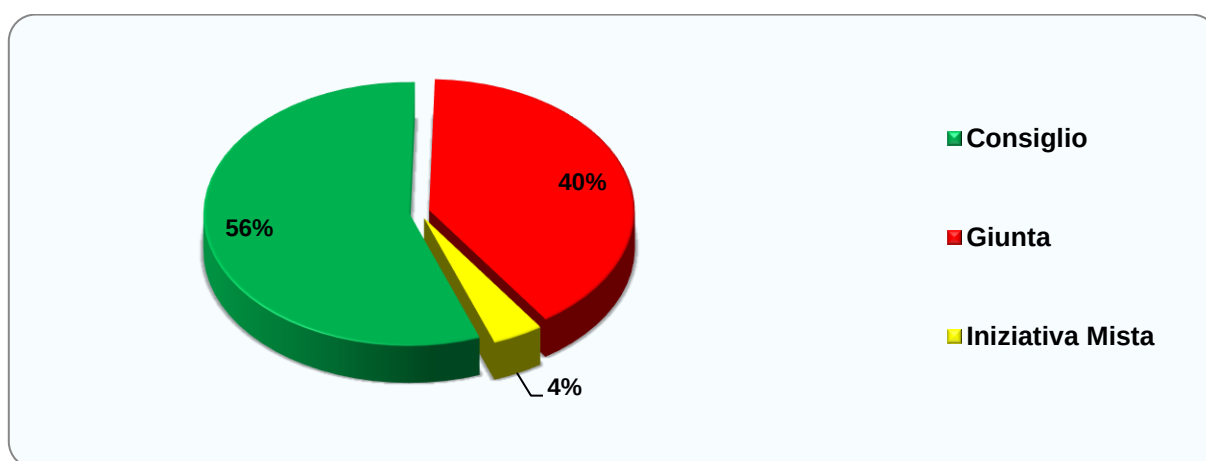
1.3 Attività legislativa per proponente

Analizzando il grafico relativo all'attività legislativa con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato l'iniziativa, emerge una prevalenza di leggi di proposta consiliare (56 %), rispetto a quelle di iniziativa giuntale (40%).

Si segnalano, infine, due leggi regionali di iniziativa mista, di seguito esposte:

- **Legge regionale 09/5/2017, n. 13** - Consiglio reg.le, Enti Locali (Consigli comunali e provinciali), Iniziativa Popolare;
- **Legge regionale 18/5/2017, n. 18** - Giunta reg.le, Enti Locali (Consigli comunali e provinciali), Iniziativa Popolare.

Graf. 2 – Attività legislativa per proponente



Con specifico riferimento al livello di aggregazione dei proponenti, dalla tabella che segue (tab. n. 4) emerge che, anche per il 2017, la tipologia preponderante è costituita dalle proposte di legge pervenute da un unico proponente, con una percentuale pari al 77% del totale, seguite, a lunga distanza, dalle proposte di iniziativa dei soli gruppi di maggioranza, con una percentuale del 13%, e da quelle presentate congiuntamente da gruppi di maggioranza e opposizione, con percentuale del 10%.

Tab. 4 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

PROPONENTI	NUMERO	%
Un solo proponente	25	77
Solo gruppi di maggioranza	4	13
Solo gruppi di opposizione	–	–
Gruppo di maggioranza e di opposizione	3	10
Presidenti (Giunta – Consiglio)	–	–
Totale	32	100

Tali dati risultano interessanti soprattutto se confrontati con gli anni precedenti, in quanto mostrano un aumento costante e progressivo della percentuale delle proposte di legge ad iniziativa del singolo proponente, che si attestata al 47,4% nel 2014, al 52,9% nel 2015, al 67% nel 2016, fino ad arrivare al 77% nel 2017. Si può pertanto sostenere che il contributo apportato dai singoli consiglieri all'attività legislativa risulta decisivo per la produzione normativa del 2017.

1.4 Durata dell'*iter* legislativo.

L'*iter* legislativo può definirsi come un procedimento complesso che conduce l'iniziativa fino alla promulgazione della legge regionale, passando attraverso la fase istruttoria e quella deliberativa.

Un ruolo fondamentale, in tale processo, è svolto dalle Commissioni, che sono chiamate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, a esaminare la proposta e ad apportare eventuali correttivi, tramite gli emendamenti.

Successivamente la proposta è sottoposta al vaglio del Consiglio regionale, che può ulteriormente emendarla prima della approvazione.

La durata dell'*iter legis* è importante per comprendere l'efficacia del dialogo tra Commissioni e Consiglio regionale e verificare il “rendimento” del legislatore regionale.

Le tabelle che seguono, prendendo in considerazione l'intervallo temporale intercorrente tra l'assegnazione della proposta di legge alla Commissione e l'approvazione della stessa da parte del Consiglio regionale.

Come si evince nella successiva tabella 5, le proposte di iniziativa giuntale hanno avuto un *iter* dalla durata media molto inferiore (76,1 giorni), rispetto a quelle del Consiglio (che, per la loro approvazione definitiva, hanno invece richiesto, in media, 204,1 giorni).

Nel calcolo della durata media si è preso in considerazione anche il dato riguardante le 2 proposte di iniziativa mista divenute leggi regionali nn. 13 e 18.

Tab. 5 – Durata media *iter* legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2017	Media durata <i>iter</i>	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziativa mista
	149,2	76,1	204,1	233,5

Spostando l'analisi sui dati relativi alle leggi approvate nel corso del 2017 secondo classi di durata dell'*iter* complessivo, emerge che il 72% delle leggi regionali sono state

approvate entro tre mesi dalla presentazione e solo 12 procedimenti hanno avuto durata superiore ai 360 giorni.

Tab. 6 – Distribuzione leggi per classi di durata *iter* complessivo

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	12	52	18	56	–	–	30	53
Da 31 a 90 giorni	6	26	5	16	–	–	11	19
Da 91 a 180 giorni	1	4,5	2	6	–	–	3	5
Da 181 a 360 giorni	4	17,5	2	6	–	–	6	11
Oltre 360 giorni	–	–	5	16	2	100	7	12
Totale	23	100	32	100	2	100	57	100

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione.

L'attività legislativa, per l'anno 2017, ha prodotto 57 leggi regionali così determinando, come risulta dalla successiva tabella 7, una crescita della media annua delle leggi approvate dall'inizio del regionalismo.

Tab. 7 – Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2017

LEGGI APPROVATE	MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE
1497	31,85

Il numero delle leggi abrogate è sei per come sotto specificato:

- La l.r. 23 settembre 2013, n. 45, abrogata dalla l.r. 7 novembre 2017, n. 40 (Art. 6);
- La l.r. 1 febbraio 2017, n. 3, abrogata dalla l.r. 5 luglio 2017, n. 24 (art. 1);
- La l.r. 1 febbraio 2017, n. 4, abrogata dalla l.r. 5 luglio 2017, n. 25 (art. 1);
- La l.r. 9 febbraio 2004, n. 3, abrogata dalla l.r. 18 maggio 2017, n. 19 (art. 16);
- La l.r. 3 ottobre 1997, n. 10, abrogata dalla l.r. 18 maggio 2017, n. 18 (art. 24);
- La l.r. 29 novembre 1996, n. 35, abrogata dalla l.r. 9 maggio 2017, n. 17 (art. 3).

Tab. 8 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2017

LEGGI PROMULGATE	1497
LEGGI ABROGATE	622
LEGGI VIGENTI	875

La tabella 9 e il grafico 3, riportando l'andamento annuale della produzione legislativa regionale a decorrere dal 1971, anno della prima consiliatura, fanno emergere un'evoluzione variabile dell'attività legislativa.

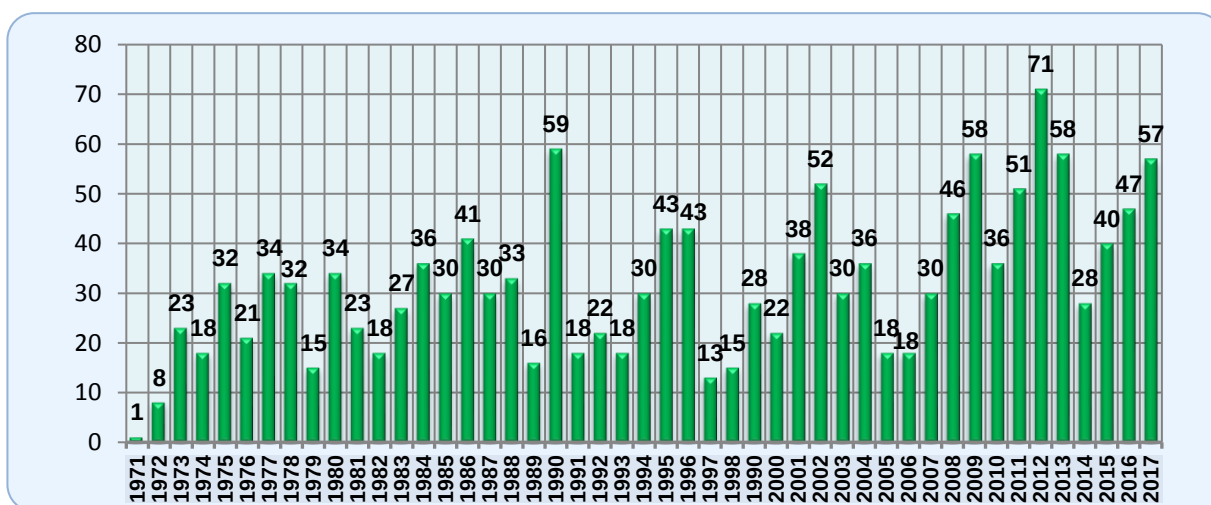
Volendo individuare una tendenza quantitativa nella produzione legislativa calabrese, può rilevarsi che essa oscilla tra le 20 e le 50 leggi all'anno. Infatti, in 45 anni di regionalismo solo in 12 casi sono state prodotte meno di 20 leggi, mentre in 7 casi si sono superate le 50 leggi annuali.

In particolare, a partire dal 2001, anno della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, si sono superate quasi sempre le 30 leggi annue, tranne in tre casi, corrispondenti, tuttavia, all'anno di rinnovo dell'Assemblea regionale.

Tab. 9 – Andamento annuale della produzione legislativa regionale

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1987	30	2003	30
1972	8	1988	33	2004	36
1973	23	1989	16	2005	18
1974	18	1990	59	2006	18
1975	32	1991	18	2007	30
1976	21	1992	22	2008	46
1977	34	1993	18	2009	58
1978	32	1994	30	2010	36
1979	15	1995	43	2011	51
1980	34	1996	43	2012	71
1981	23	1997	13	2013	58
1982	18	1998	15	2014	28
1983	27	1999	28	2015	40
1984	36	2000	22	2016	47
1985	30	2001	38	2017	57
1986	41	2002	52		

Graf. 3 – Produzione legislativa per anno – dal 1971 al 2017



1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale.

Appare interessante valutare la legislazione regionale sotto ulteriori profili relativi alla potestà legislativa, alla tipologia normativa ed alla tecnica redazionale.

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa.

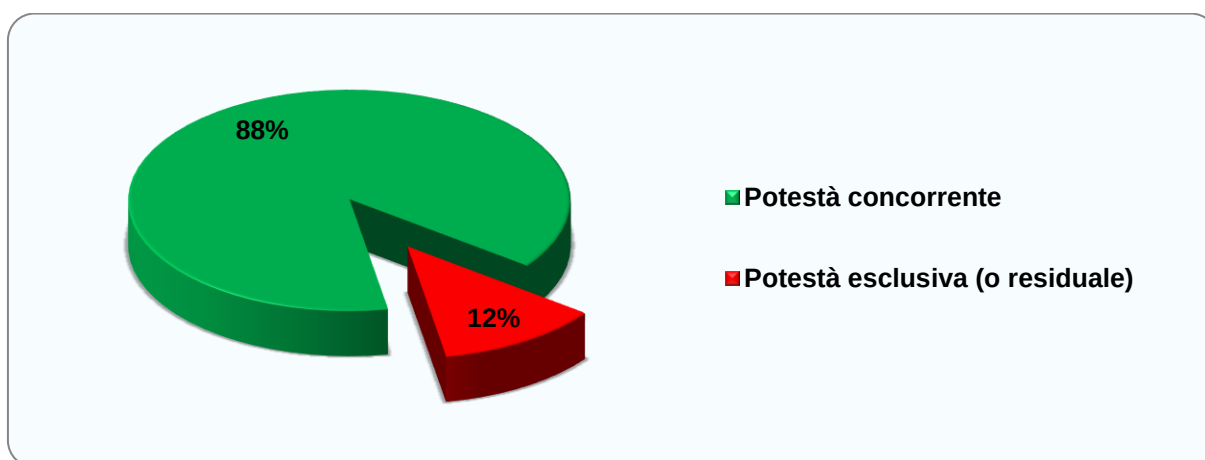
In merito all'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione, all'articolo 117, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime potestà legislativa concorrente nelle "materie" espressamente individuate al terzo comma e potestà legislativa esclusiva o residuale nelle "materie" non afferenti espressamente alla competenza esclusiva statale.

La tabella 10 e il grafico 4 evidenziano che il legislatore regionale, per l'anno 2017, è intervenuto nella maggior parte dei casi in materia (50 leggi su un totale di 57) di legislazione concorrente, confermando il dato emerso anche negli ultimi anni.

Tab. 10 – Distribuzione delle leggi per potestà legislativa

Anno 2017	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
	50	7	57

Graf. 4 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa



1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione.

Con riferimento alla tipologia normativa, le leggi sono state distinte in base alla natura dell'intervento legislativo e all'incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono.

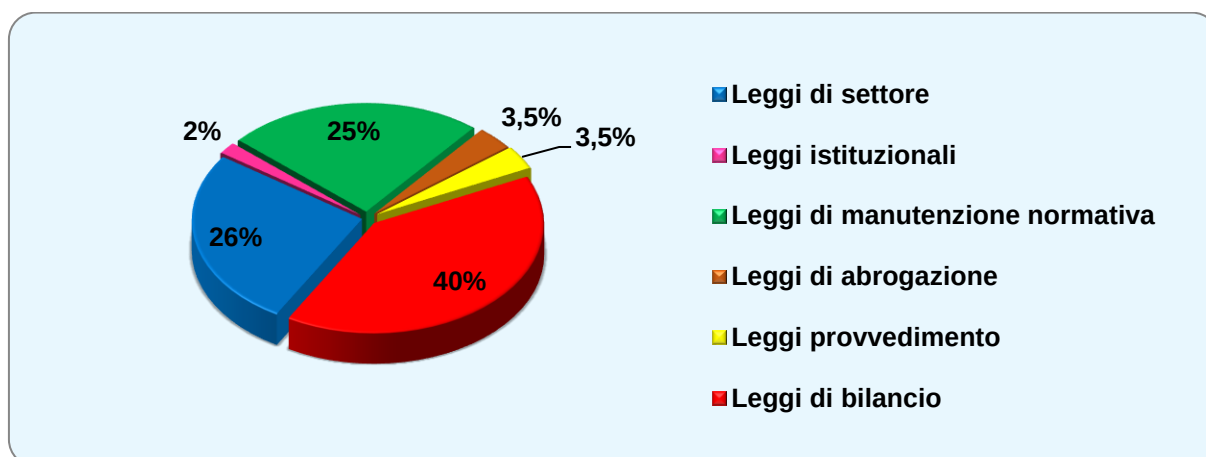
In quest'ottica, le leggi sono state ripartite tra: **"leggi istituzionali"**, che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione; **"leggi di settore"**, che disciplinano, innovandola, una particolare materia, introducendo la regolamentazione dei specifici settori e definendo strumenti amministrativi e/o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **"leggi intersettoriali"**, che normano contestualmente più settori; **"leggi di manutenzione normativa"**, che modificano norme già vigenti; **"leggi di bilancio"**, che attengono a provvedimenti tipici afferenti questioni di tipo finanziario; **"leggi provvedimento"**, che, avendo finalità più gestionali che normative, disciplinano circostanze specifiche o realizzano singoli interventi.

Suddivise secondo tale criterio, le leggi promulgate nel 2017 possono così classificarsi:

Tab. 11 – Tipologia della normazione

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	NUMERO
Leggi di settore	15
Leggi istituzionali	1
Leggi di manutenzione normativa	14
Leggi abrogative	2
Leggi provvedimento	2
Leggi di bilancio	23
Totale	57

Graf. 5 – Produzione legislativa per tipologia normativa



Tab. 12 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	4	17	10	31,25	1	50	15	26
Intersettoriale	–	–	–	–	–	–	–	–
Provvedimento	–	–	2	6,25	–	–	2	3,5
Manutenzione normativa	5	22	8	25	1	50	14	25
Bilancio	14	61	9	28,125	–	–	23	40
Istituzionale	–	–	1	3,125	–	–	1	2
Statutaria	–	–	–	–	–	–	–	–
Abrogativa	–	–	2	6,25	–	–	2	3,5
Totale	23	100	32	100	–	–	57	100

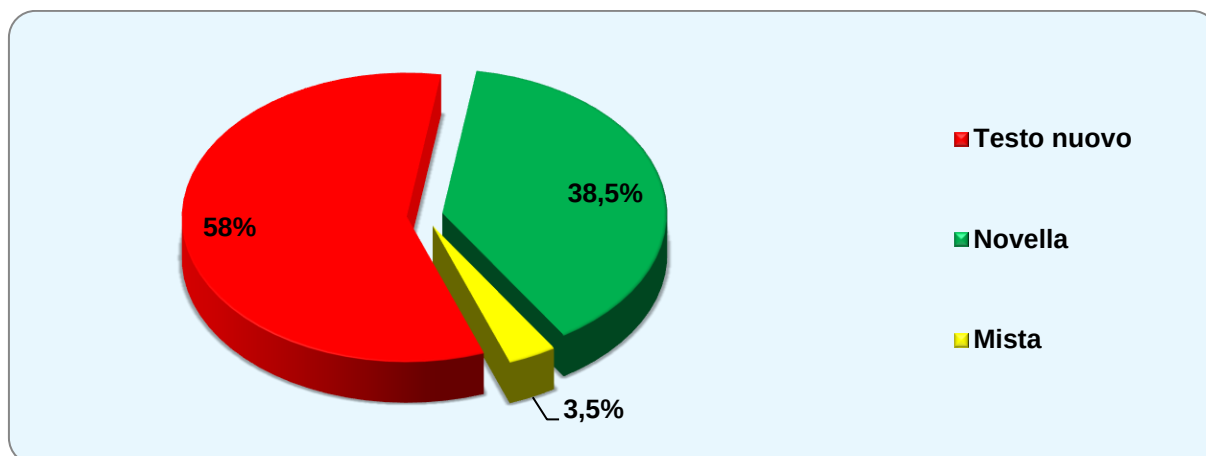
L'elenco e il grafico evidenziano la netta prevalenza delle leggi “*di bilancio*”.

Spostando il punto di osservazione sulla modalità usata dal legislatore per la redazione del testo, possiamo distinguere, in base alla tecnica redazionale, tra: **“testo nuovo”**, quando un testo introduce disposizioni inedite; **“novella”**, quando il testo modifica, integra o sostituisce disposizioni di legge già vigenti; **“tecnica mista”**, quando un testo non è riconducibile alle categorie precedenti, non essendo possibile identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; **“testo unico”**, quando siamo di fronte a un provvedimento volto al riordino di un'intera disciplina o settore.

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale.

Il grafico 6 e la tabella 13 forniscono una rappresentazione della produzione normativa regionale in base alla tecnica redazionale, facendo emergere alcuni dati interessanti, che appare opportuno evidenziare e che potrebbero riassumersi in un'elevata percentuale di leggi ascrivibili alla categoria “testo nuovo” (58%), seguita da una alta percentuale di testi individuabili come “novella” (38,5%). Si registra, invece, l'assenza di testi unici.

Graf. 6 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale



Tab. 13 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	18	56	14	61	1	50	33	58
NOVELLA	14	44	7	30	1	50	22	38,5
MISTA	–	–	2	9	–	–	2	3,5
Totale	32	100	23	100	2	100	57	100

1.7 La classificazione per macrosettore.

Macrosettori e materia corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, individuate sia per classificare i testi normativi, sia per rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei Deputati per la realizzazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali, come risultante dalla tabella n. 14.

Tale classificazione consente di dedurre su quali ambiti la legislazione regionale è intervenuta.

Tab. 14 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

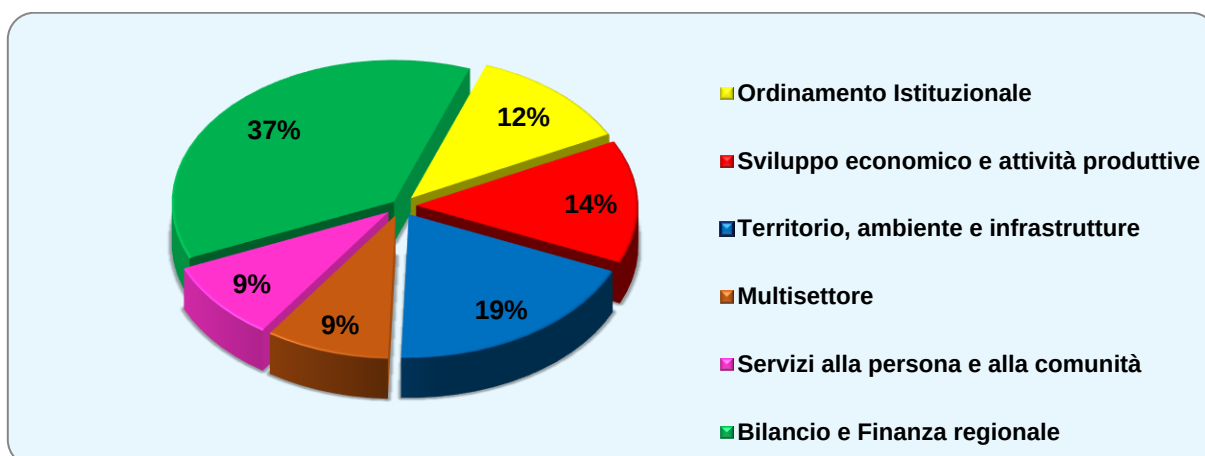
Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva</i>)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
	Multimateria
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
	Multimateria
Finanza regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisetore	(Non ascrivibile a uno degli altri settori)

I dati, ottenuti analizzando la produzione legislativa relativa all'anno 2017 sulla base dello schema classificatorio sopra indicato, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella n. 15 e, in termini percentuali, nel grafico n. 7.

Tab. 15 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori

MACROSETTORE	N.ro	Numero
Ordinamento istituzionale	7	n. 8, n. 10, n. 11, n. 15, n. 29, n. 39, n. 42
Sviluppo economico e attività produttive	8	n. 3, n. 4, n. 17, n. 20, n. 31, n. 32, n. 41, n. 53
Territorio, ambiente e infrastrutture	11	n. 1, n. 7, n. 9, n. 13, n. 14, n. 16, n. 18, n. 21, n. 47, n. 51, n. 57
Servizi alla persona e alla comunità	5	n. 2, n. 6, n. 19, n. 50, n. 52
Finanza regionale	21	n. 5, n. 12, n. 22, n. 23, n. 26, n. 27, n. 28, n. 30, n. 33, n. 34, n. 35, n. 36, n. 37, n. 38, n. 43, n. 44, n. 46, n. 48, n. 49, n. 55, n. 56
Multisetore	5	n. 24, n. 25, n. 40, n. 45, n. 54
Totale	57	

Graf. 7 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori



Per come sottolineato in premessa, l'analisi dei dati evidenzia che, nell'anno di riferimento, il legislatore regionale, pur intervenendo su ognuno dei macrosettori individuati dalla tabella 15, ha prodotto un numero maggiore di leggi sul settore "*Finanza regionale*".

1.8 La qualità della legislazione.

Il tema della qualità della legislazione riveste un ruolo importante per l'attività del Consiglio regionale ed è da tempo al centro dell'attenzione del legislatore regionale, che intende elevare costantemente i canoni qualitativi della propria produzione normativa.

Con l'espressione "*qualità della legislazione*" si fa riferimento a strumenti e attività volti a fornire al legislatore informazioni utili per il migliore esercizio dell'attività legislativa.

Tali strumenti sono stati individuati dall'Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza unificata, il 29 marzo 2007 e possono distinguersi tra attività con contenuto prettamente tecnico-giuridico, relativi alla redazione tecnica del testo normativo (quali le schede di analisi tecnico-normativa, cd. ATN, e il ricorso al *drafting* normativo), e attività che si riferiscono a momenti precedenti o successivi all'approvazione del testo (quali la verifica di impatto della regolazione, cd. VIR, oppure le clausole valutative).

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ottica del miglioramento costante e crescente della produzione normativa, ha adottato deliberazioni dalle importanti e positive ricadute sulla tecnica redazionale: con deliberazione UP 280/2008, è stato adottato il Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, avente ad oggetto "*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*", successivamente, con delibera UP 29/2012, è stato previsto che il Settore legislativo rediga la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN), anche al fine di verificare la compatibilità delle proposte di legge al quadro legislativo nazionale e ai principi della legislazione europea, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale, e, una volta autorizzato il coordinamento formale, suggerisca sul testo finale della proposta di legge le modifiche da apportare secondo le regole del drafting.

1.9 La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza.

La copertura finanziaria delle leggi si articola in due fasi: la prima necessaria per individuare le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della norma e calcolarne l'importo, la seconda per reperire la somma quantificata. Conseguentemente, si potrebbe affermare che la clausola di copertura sia il punto terminale di un processo valutativo, che inizia con la fase della quantificazione degli oneri e che si traduce in un'analisi di fattibilità riferita ai profili finanziari dell'atto normativo.

La questione della corretta copertura finanziaria delle leggi regionali si impone con maggiore incidenza soprattutto ove si consideri che il disposto di cui all' art. 81 [Cost.](#), come modificato dalla [legge costituzionale n. 1/2012](#), legittima l'orientamento che riconosce alla

Corte costituzionale la possibilità di un sindacato rispetto alle leggi regionali in materia di bilancio.

La suprema Corte, con le [sentenze 188/2015](#) e [10/2016](#), ha ribadito che il principio di buon andamento, di cui all' art. 97 [Cost.](#), *"implica che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa"*, evidenziando che la quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità è sindacabile dalla Corte se dette scelte si pongono in contrasto con i principi costituzionali e rimarcando che *"la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione"*.

Sulla medesima linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza contabile, che ha spesso evidenziato la necessità di una corretta quantificazione degli oneri.

In particolare, la Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, nella consueta relazione annuale relativa al 2016, ha ribadito che il principio di analitica copertura finanziaria, espresso dall' art. 81, comma 3, [Cost.](#), trova esplicita declinazione dell'[art. 17 della l. 196/2009](#) in materia di contabilità e finanza pubblica, direttamente applicabile alle Regioni in base al successivo art. 19, comma 2 (Corte cost. 224/2014).

Inoltre, censurando il ricorso a mere formule di stile circa la presunta copertura finanziaria o l'invarianza della spesa ed affermando che l'invarianza non può che desumersi dal contenuto sostanziale della legge o dagli effetti da essa prodotti, calcolati in base a principi di prudenza e attendibilità delle previsioni di spesa, ha auspicato l'adozione, nella relazione finanziaria, di un supporto "probatorio" relativo alle diverse poste di spese o di invarianza.

Ne deriva una necessità sempre più stringente, per le Regioni, di verificare la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri previsti dagli interventi legislativi, ottemperando a quanto stabilito in modo espresso dall'[art. 38 del d.lgs. 118/2011](#), che dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantifichino l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indichino l'onere a regime.

Per rendere effettivo il principio della copertura finanziaria è quindi necessario che ogni disposizione sia attentamente istruita, analizzandone conseguenze finanziarie e compatibilità con le risorse a disposizione. Pertanto, ogni proposta di legge regionale è corredata dalla prescritta relazione tecnico-finanziaria, che costituisce un elemento di valutazione ai fini della ricevibilità ed ammissibilità del provvedimento.

Al riguardo, la [Sezione della Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione 10/2013](#), intervenendo sul contenuto che dovrebbe caratterizzare la relazione tecnico-finanziaria, ha evidenziato che la stessa *"dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali sino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia l'illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio"*.

La giurisprudenza costituzionale ha poi più volte ribadito l'insufficienza di una declaratoria generica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, priva di un'adeguata e coerente rappresentazione dell'argomentazione che conduce a tale affermazione. (ex plurimis [Corte cost. 115/2012](#) -[224/2014](#)).

La legislazione regionale presta particolare attenzione a tale aspetto, infatti, lo [Statuto della Regione Calabria](#), all'art. 52, prevede che *"con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese"* e che ogni legge che *"comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"*, disponendo inoltre, all'articolo 39, che se la proposta di legge comporta spese a carico del bilancio regionale è necessario redigere una relazione tecnico-finanziaria, la cui assenza determina, a norma dell'art. 64 del [Regolamento interno del Consiglio regionale](#), l'inammissibilità della proposta al dibattito, salvo differente volontà dell'Aula.

Inoltre, la specificazione dell'obbligo di copertura è prevista anche dalla [l.r. 8/2002](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

La centralità dell'analisi dell'incidenza finanziaria delle norme è testimoniata dalla previsione di cui all'art. 72 del [Regolamento interno del Consiglio regionale](#), rubricato *"Esame in Commissione delle proposte impicanti entrate o spese"*, ove è previsto che tutte le proposte impicanti entrate o spese siano assegnate, oltre che alla Commissione competente per il merito, anche alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e contabile.

Infine, si osserva che la Corte dei Conti, nella Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali riferita alle leggi approvate nel 2017, ha

evidenziato che per le leggi regionali numero [6](#), [8](#), [13](#) e [54](#), la copertura finanziaria risulta incompleta per lacunosità della relazione tecnica.

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

2. I REGOLAMENTI

L'articolo 43 dello [Statuto](#) disciplina la potestà regolamentare della Regione attribuendola, a seconda dei casi, alla Giunta e al Consiglio.

In questa sezione, si fornisce un'analisi sulla quantità e la portata dei regolamenti emanati nel corso del 2017, anno che si caratterizza per un incremento complessivo della produzione regolamentare. Tutti i regolamenti in esame sono stati adottati dalla Giunta.

Particolare attenzione è stata riservata ai regolamenti in materia di "Ordinamento istituzionale", nel cui ambito si registra l'emanazione del maggior numero di regolamenti:

- [n. 3](#) del 21 marzo 2017 – Procedure per le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali;
- [n. 4](#) del 21 marzo 2017 – Modifiche al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale);
- [n. 5](#) del 31 marzo 2017 – Modifiche al Regolamento regionale n. 3 del 21 marzo 2017 (Procedure per le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali);
- [n. 8](#) del 27 aprile 2017 – Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2013, n. 12 (Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche);
- [n. 10](#) del 5 maggio 2017 - Modifiche al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale);
- [n. 12](#) del 29 maggio 2017 – Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2013, n. 12 (Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche);
- [n. 14](#) del 10 agosto 2017 – Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie;
- [n. 17](#) del 12 ottobre 2017 – Modifica al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015;
- [n. 21](#) del 18 dicembre 2017 – Approvazione modifica regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015;

- [n. 22](#) del 19 dicembre 2017 – Modifiche al regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 (Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie).

2.1 La dimensione fisica della regolamentazione.

Procedendo alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica valutata secondo i medesimi parametri usati in riferimento alle leggi regionali, ovvero in base al numero di articoli, di commi e di caratteri, per il 2017 si conferma la tendenza registrata per le leggi regionali, ovvero la redazione, in maggioranza, di regolamenti brevi, costituiti da pochi articoli e pochi commi, come si può evincere la sottostante tabella.

Tab. n. 16 – Regolamenti per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 16, n. 17, n. 21, n. 22, n. 23
Da 6 a 10	n. 1, n. 3, n. 8, n. 13, n. 14, n. 20
Da 11 a 15	n. 18
Oltre 15 articoli	n. 6, n. 15, n. 19

Tab. n. 17 – Regolamenti per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n.12, n. 16, n. 17, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23
Da 11 a 20	n. 11, n. 13, n. 14, n. 18
Da 21 a 30	n. 3
Da 31 a 40	-
Oltre 40 commi	n. 6, n. 15, n. 19

Tab. n. 18 – Regolamenti per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5.000	n. 2, n. 5, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 n. 16, n. 17, n. 22
Da 5.001 a 10.000	n. 3, n. 4, n. 13, n. 20, n. 21
Da 10.001 a 15.000	n. 1, n. 18
Da 15.001 a 20.000	-
Oltre 20.000 caratteri	n. 6, n. 14, n. 15, n.19, n. 23

2.2 La classificazione per macrosettore.

Come accennato nell'introduzione, i regolamenti regionali per l'anno 2017 hanno riguardato principalmente il macrosettore "*Ordinamento istituzionale*" (10 regolamenti), come si evince dalla tabella seguente.

Tab. n. 19 – Regolamenti regionali per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	10	n. 3, n. 4, n. 5, n. 8, n. 10, n. 12, n. 14, n. 17, n. 21, n. 22
Sviluppo economico e attività produttive	3	n. 9, n. 16, n. 20
Territorio, ambiente e infrastrutture	5	n. 1, n. 6, n. 7, n. 11, n. 15
Servizi alla persona e alla comunità	4	n. 2, n. 18, n. 19, n. 23
Finanza regionale	1	n. 13
Multisetto	–	–
Totale	23	

PARTE TERZA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

3. LE PROPOSTE DI LEGGE

Le proposte di legge (p.d.l.) sono state analizzate dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Esse sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito.

Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale e, infine, le proposte sono state classificate per macrosettori e materie.

3.1 Il numero.

Nell'anno 2017, sono state presentate in Consiglio regionale 114 proposte di legge.

Tab. 19 – P.d.l. presentate con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	N.ro
ORDINARIE	114
STATUTARIE	-
TOTALE	114

3.2 La ripartizione per proponente.

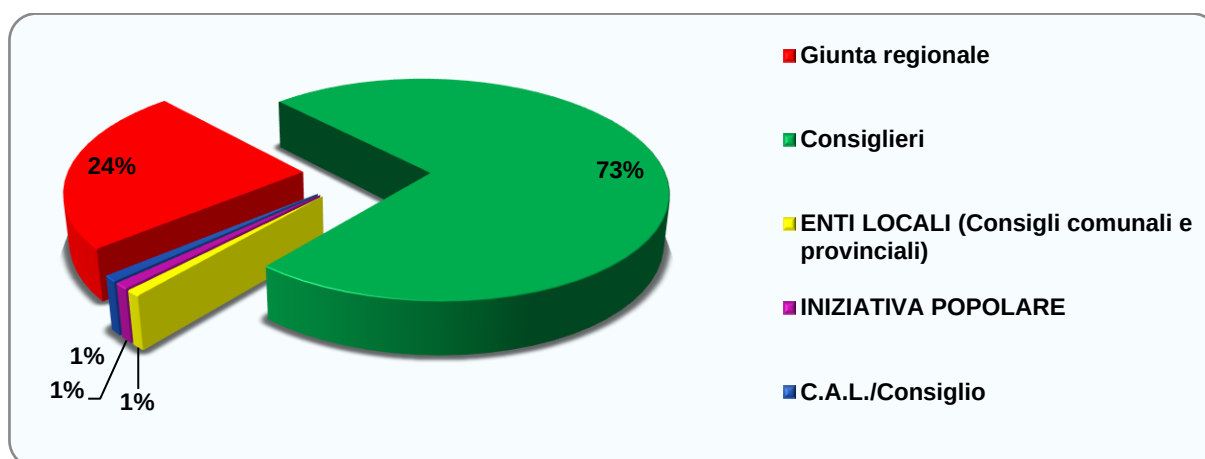
Utilizzando il criterio di ripartizione delle p.d.l. per soggetto proponente, risulta che su 114 proposte presentate, 83 (pari al 73%) sono di iniziativa consiliare, 28 (pari al 25%) sono di iniziativa giuntalesca. Nell'anno di riferimento è stata presentata 1 proposta di iniziativa degli enti locali, 1 di iniziativa popolare ed 1 di iniziativa C.A.L./Consiglio reg.le.

La rappresentazione dei dati esposti è offerta nella tabella n. 20, unitamente al grafico 8, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale delle p.d.l. per soggetto proponente.

Tab. 20 – P.d.I. distinte per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	N.ro
GIUNTA REGIONALE	28
CONSIGLIERI	83
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	1
INIZIATIVA POPOLARE	1
C.A.L./Consiglio	1
TOTALE	114

Graf. 8 – Distribuzione percentuale delle proposte di legge per soggetto proponente



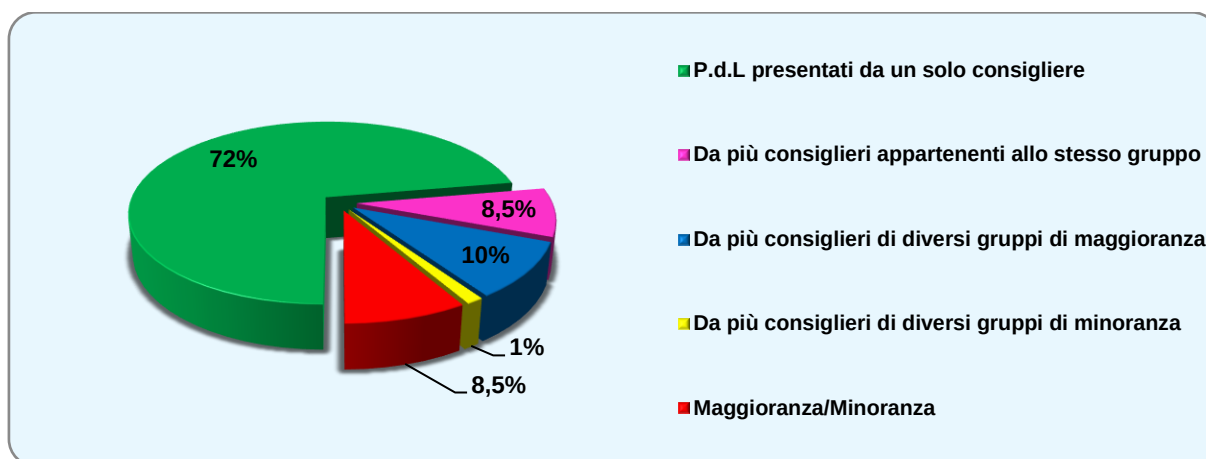
Il grafico non soltanto illustra il volume dell'iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali nell'anno di riferimento, ma, evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare è più consistente, appare doveroso focalizzare l'analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.

Tale criterio consente di evidenziare se l'iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tab. 21 – Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
P.d.l. presentate da un solo consigliere	60
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	7
P.d.l. presentate da un intero gruppo	–
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	8
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	–
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	7
TOTALE	83

Graf. 9 – Distribuzione percentuale p.d.l. di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti

Dalla tabella n. 21 e dal grafico 9 è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero delle p.d.l., ovvero 60 (pari al 72%), è stato presentato da un solo consigliere.

Il numero di proposte sottoscritto congiuntamente da maggioranza e minoranza, ovvero 7 (pari all'8,5%), risulta uguale rispetto al 2016.

Il numero di p.d.l. presentate nel 2017 da più consiglieri dello stesso gruppo, corrispondente a 7 (pari all'8,5%), risulta, invece, leggermente superiore a quello del 2016 (5).

Una minima variazione in positivo, si registra anche per le proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza nell'anno di riferimento, che salgono a 8 (10%), rispetto alle 7 dell'anno 2016.

Infine, una sola proposta è stata presentata da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza (pari all'1%)

Da evidenziare che una proposta di legge, la [n. 305](#), concernente: "*Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)*", è di iniziativa di C.A.L./Consiglio reg.le.

L'unica proposta di legge di iniziativa popolare, è la [n. 202](#), recante: "*Riassetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale*", mentre l'unica di iniziativa degli enti locali, la [n. 273](#), è quella concernente "*Norme in materia di valorizzazione dei centri storici calabresi nonché in materia ambientale*"

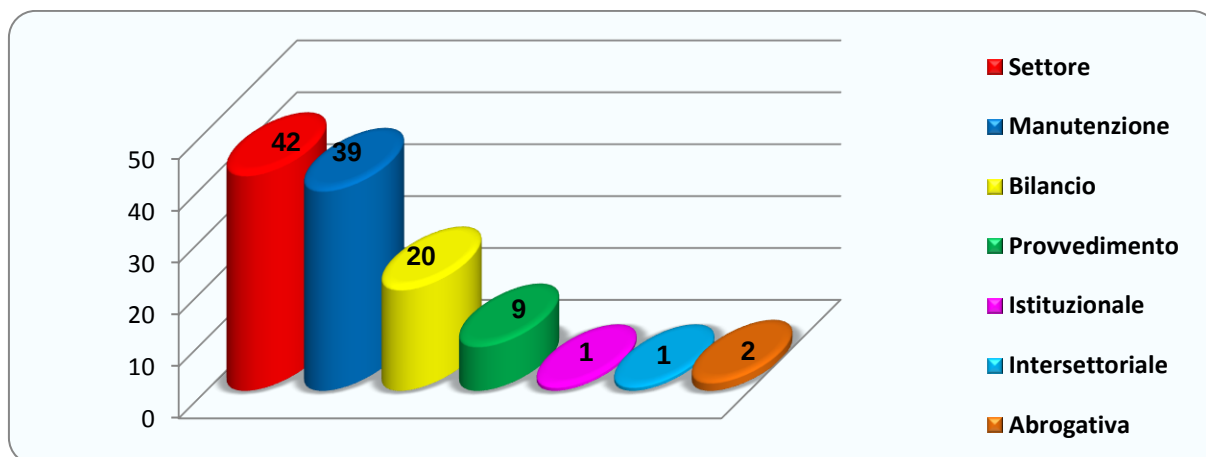
3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale.

Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici si è proceduto a classificare le p.d.l. presentate nel 2017 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

Tab. 22 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	N.ro
Settore	42
Istituzionale	1
Provvedimento	9
Manutenzione	39
Bilancio	20
Intersectoriale	1
Abrogativa	2
TOTALE	114

Graf. 10 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa



Dai dati risultanti dalla precedente tabella n. 22 e dal grafico 10 risulta che, su un totale di 114 proposte presentate, quelle ascrivibili alla tipologia “Settore” (42) e quelle ascrivibili alla tipologia “Manutenzione” (39) prevalgono nettamente sulle altre tipologie.

Infine, nell'ordine, vi sono le p.d.l. riconducibili alle seguenti tipologie: “Bilancio” (20), “Provvedimento” (9), “Abrogazione” (2), “Istituzionale” (1) e “Intersettoriale” (1)

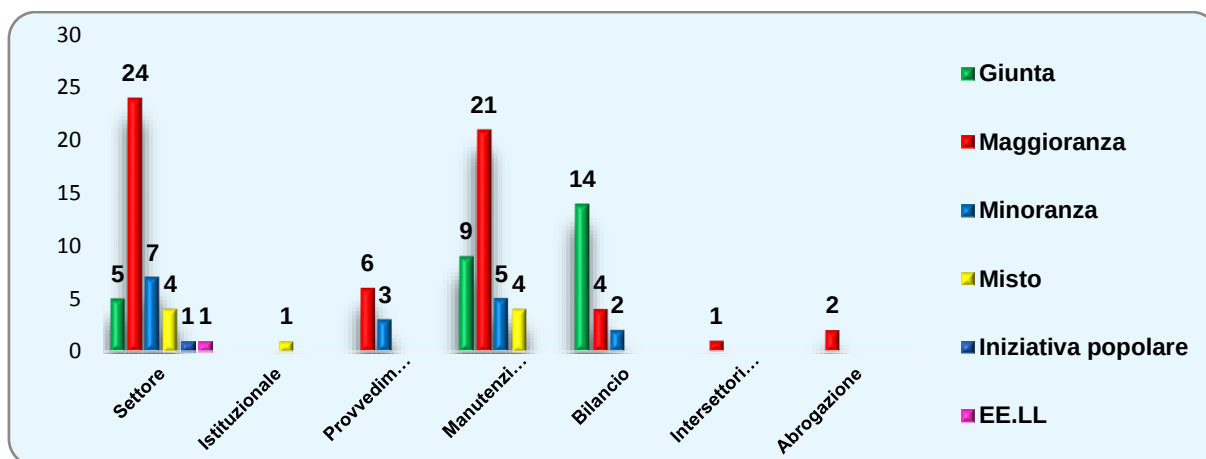
La successiva tabella n. 23, poi, pur distribuendo anch'essa le p.d.l. in base alla tipologia della normazione, ne calcola l'incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 23 – Incidenza percentuale p.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		Iniziativa popolare		EE.LL.			
Settore	5	18%	24	41%	7	41%	4	44,5%	1	100%	1	100%	42	37%
Istituzionale	–	–	–	%	–	–	1	11%	–	–	–	–	1	1%
Provvedimento	–	–	6	10%	3	18%	–	–	–	–	–	–	9	8%
Manutenzione	9	32%	21	36%	5	29%	4*	44,5%	–	–	–	–	39	34%
Bilancio	14	50%	4	7%	2	12%	–	–	–	–	–	–	20	17%
Intersettoriale	–	–	1	2%	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1%
Abrogazione	–	–	2	4%	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2%
Totale	28	100%	58	100%	17	100%	9	100%	1	100%	1	100%	114	100%

* Nel computo è compresa la proposta n. 305 di iniziativa di C.A.L./Consiglio reg.le recante: “Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)”

Graf. 11 – Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa



Dai precedenti dati, si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che le 114 p.d.l. presentate sono principalmente riconducibili alla tipologia normativa “Settore” (con 42 p.d.l., pari al 37%).

Seguono le p.d.l. riconducibili alla tipologia “Manutenzione” (con 39 p.d.l., pari al 34%), “Bilancio” (con 20 p.d.l., pari al 17%), “Provvedimento” (con 9 p.d.l., pari al 8%), “Abrogazione” (con p.d.l., pari al 2%), “Istituzionale” (con 1 p.d.l., pari all'1%) e “Multisetto...” (con 1 p.d.l., pari all'1%).

Inoltre, i dati, indicando anche l'incidenza delle p.d.l. per soggetto proponente, dimostrano che, nelle tipologie “*Manutenzione*” e “*Settore*” la maggioranza politica ha fornito un contributo nettamente più rilevante rispetto agli altri soggetti proponenti.

Riguardo l'azione della Giunta regionale, va sottolineato che essa, oltre che sulle leggi di “*Bilancio*” - che, come anche in passato, costituiscono la parte più corposa dell'iniziativa - ha inciso pure sulle tipologie “*Manutenzione*” e “*Settore*”.

Infatti, sia la maggioranza che l'esecutivo, quasi nella stessa misura, hanno concentrato la loro azione su tale tipologia.

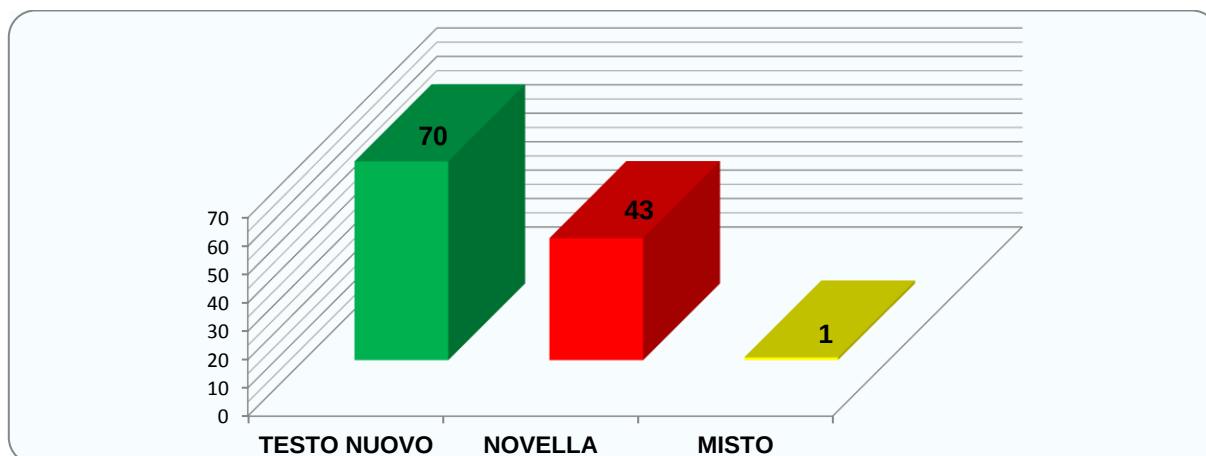
Come già evidenziato, la classificazione delle p.d.l. è stata effettuata anche con riferimento alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

In particolare, le tabelle e grafici che seguono indicano il numero di proposte suddivise in base a tali criteri di riferimento.

Tab. 24 – Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale

TECNICA REDAZIONALE	N.ro
TESTO NUOVO	70
NOVELLA	43
MISTO	1
TESTO UNICO	–
TOTALE	114

Graf. 12 – Distribuzione percentuale p.d.l.



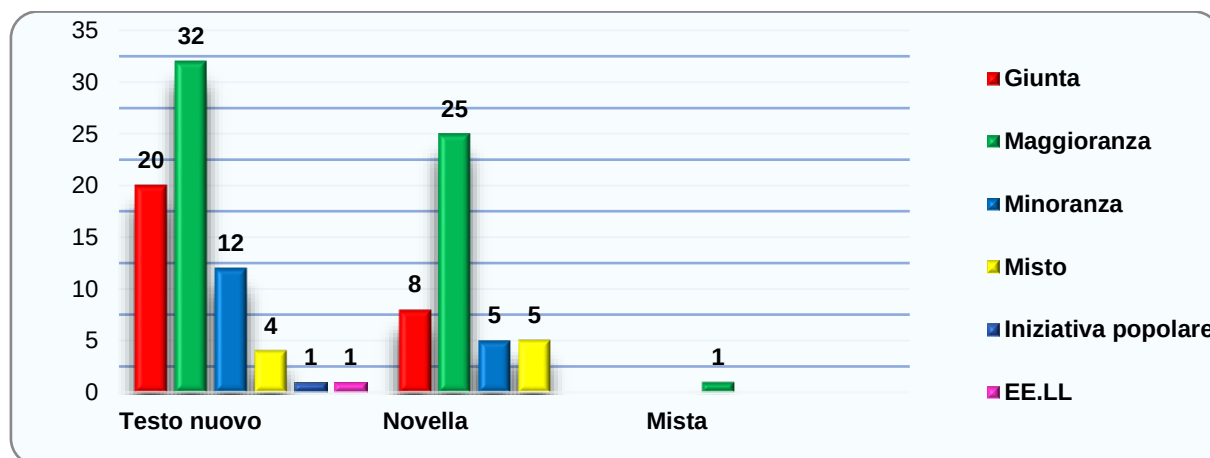
Tab. 25 – Distribuzione p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		Iniziativa popolare		EE.LL.			
Testo nuovo	20	71%	32	55%	12	71%	4	44,5%	1	–	1	–	70	61%
Novella	8	29%	25	43%	5	29%	5*	55,5%	–	–	–	–	43	38%

Totale	28	100%	58	100%	17	100%	9	100%	1	–	1	–	114	100%
Testo unico	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	%

* Nel computo è compresa la proposta n. 305 di iniziativa C.A.L./Consiglio reg.le, recante: "Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)"

Graf. 13



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa è che, su un totale di 114 proposte presentate nel 2017, ben 70 (pari al 61%) sono riconducibili alla tecnica "Testo nuovo"; segue la tecnica "Novella" con 43 proposte (pari al 38%).

Nell'anno di riferimento è stata presentata, inoltre, 1 proposta di legge (pari al 1%) riconducibile alla tecnica "Mista", mentre non è stato presentato alcun "Testo unico".

3.4 La classificazione per macrosettore.

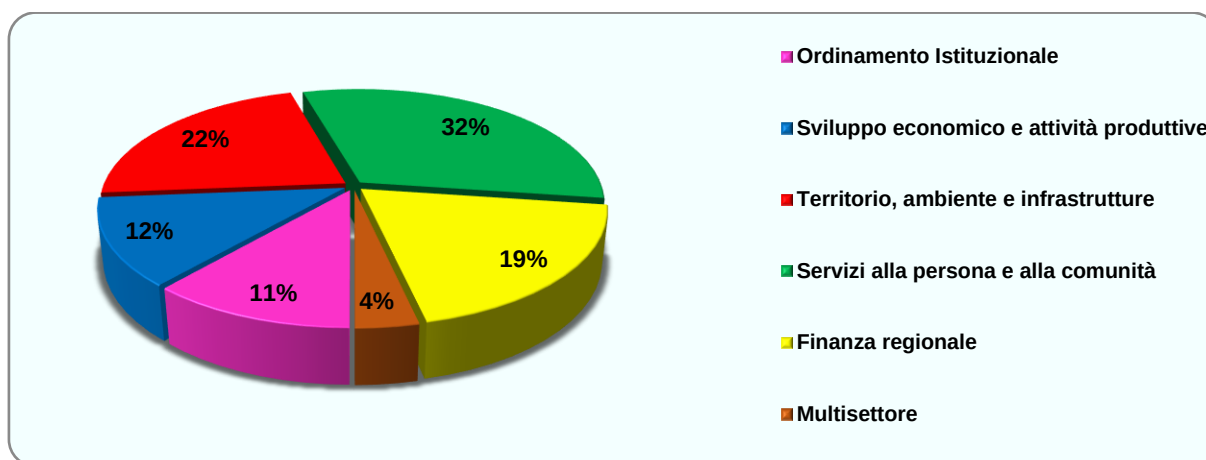
Le 114 p.d.l. presentate nel corso dell'anno 2017 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tab. 26 – P.d.l. suddivise per macrosettore

MACROSETTORE	PROPOSTE DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	13
Sviluppo economico e attività produttive	14
Territorio, ambiente e infrastrutture	25
Servizi alla persona e alla comunità	36
Finanza regionale	22
Multisetore	4
TOTALE	114

Nel seguente grafico i dati sono percentualmente ripartiti.

Graf. 14 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore



Dalla tabella n. 26 e dal grafico 14 si evince che il legislatore regionale, nell'anno 2017, concentra la propria attenzione al macrosettore *"Servizi alla persona e alla comunità"* (36 proposte, pari al 32%)

Seguono, in maniera quasi omogenea, quelli afferenti le tematiche relative ai macrosettori *"Territorio, ambiente e infrastrutture"* (25 proposte, pari al 19%) e *"Finanza regionale"* (22 proposte, pari al 11%).

Segue il macrosettore *"Sviluppo economico e attività produttive"* con 14 proposte ciascuno (pari al 12%) ed il macrosettore *"Ordinamento istituzionale"* con 13 proposte (pari all'11%).

Infine, nell'ambito del macrosettore *"Multisetore"* sono state presentate 4 proposte (pari al 4%)

3.5 La classificazione per Commissione.

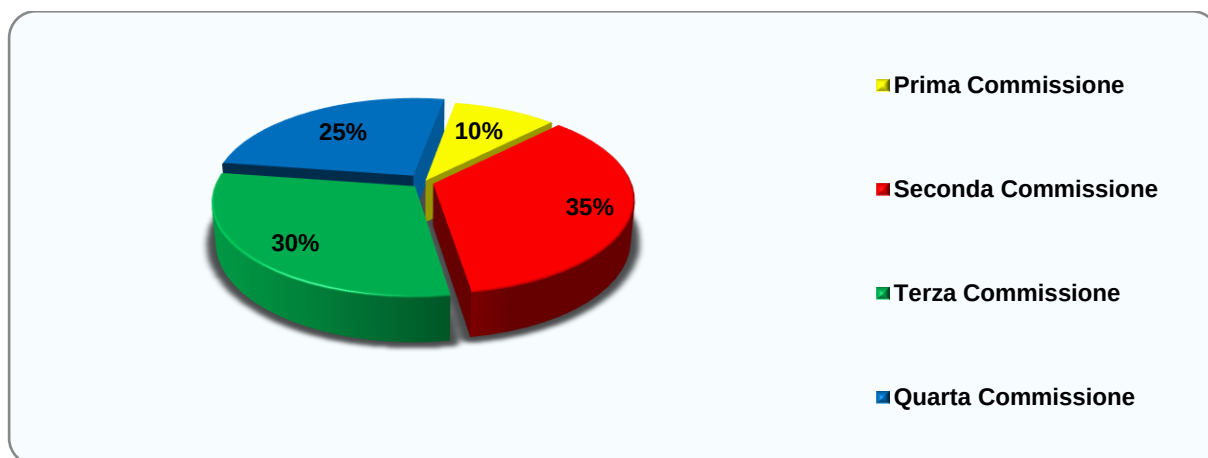
La tabella n. 27 riporta la distribuzione delle p.d.l. per Commissione referente, mentre il grafico 16 illustra la loro distribuzione percentuale.

Tab. 27 – P.d.l. distribuite per Commissione competente

COMMISSIONE	N.ro
Prima Commissione <i>"Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento"</i>	11
Seconda Commissione <i>"Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'UE e relazioni con l'estero"</i>	40
Terza Commissione <i>"Sanità, Attività sociali, culturali e formative"</i>	34

Quarta Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente"	29
Quinta Commissione "Riforme"	–
Commissione contro la 'ndrangheta	–
TOTALE	114

Graf. 15 – Distribuzione percentuale p.d.l. per Commissione



3.6 L'esito delle proposte di legge.

Tab. 28 – Esito delle proposte di legge

ESITO PROPOSTE DI LEGGE	Numero
GIACENTI	76
APPROVATE	38
TOTALE	114

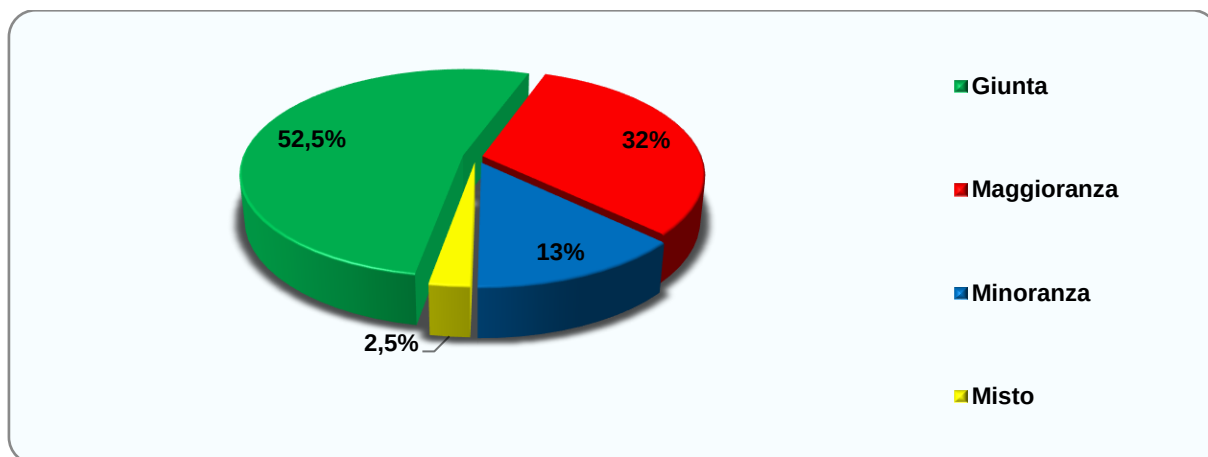
Le proposte approvate definitivamente nel 2017 risultano inferiori al numero delle leggi promulgate nel medesimo anno poiché molte di tali proposte sono state presentate negli anni antecedenti.

Tab. 29 – Distribuzione numerica e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2017, in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTE DI LEGGE GIACENTI	
	Numero	Percentuale
Giunta	20	52,5%
Maggioranza	12	32%
Minoranza	5	13%
Misto	1*	2,5%
Enti locali	–	–
Iniziativa popolare	–	–
TOTALE	38	100%

*C.A.L./Consiglio reg.le

Graf. 16

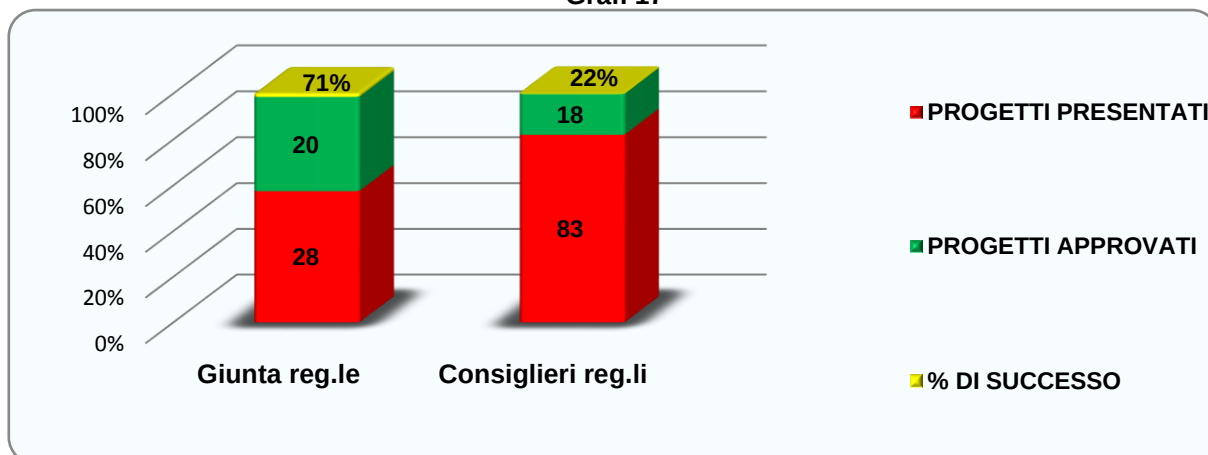


3.7 Il tasso di successo.

Tab. 30 – Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente

PROPONENTI	PROPOSTE PRESENTATE	PROPOSTE APPROVATE	TASSO DI SUCCESSO	
	N.ro	N.ro		
Giunta regionale	28	20	PARZIALE	76%
Consiglieri	83	18	PARZIALE	22%
Enti locali (Consigli comunali e provinciali)	1	–	PARZIALE	–
Iniziativa popolare	1	–	PARZIALE	–
C.A.L./Consiglio reg.le	1	–	–	–
TOTALE	114	38	TOTALE	33%

Graf. 17



PARTE QUARTA

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

La presente quarta sezione del Rapporto riporta i dati relativi all'attività svolta dalle cinque Commissioni permanenti, dalla Commissione contro la 'ndrangheta e da quella speciale di vigilanza, nonché, infine, dall'Assemblea e dalla Conferenza dei Capigruppo, comprendendo informazioni di carattere quali-quantitativo, riferite sia alla mole di lavoro sia alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Anche per l'anno 2017, dunque, si renderanno disponibili le informazioni relative al numero delle sedute, dei provvedimenti approvati e delle audizioni.

Queste ultime possono definirsi quali spazi istituzionali finalizzati a realizzare una migliore e più consapevole legiferazione sulle materie di volta in volta trattate durante le sedute di Commissione.

Le audizioni, infatti, si confermano come lo strumento attraverso cui le Commissioni assicurano uno spazio interrelazionale, di confronto e di ascolto delle istanze delle svariate categorie di soggetti, esterni all'amministrazione regionale (es.: associazioni, enti, sindacati, ordini professionali, ecc.), interessati alla produzione normativa, direttamente o per conto di coloro che rappresentano.

Esse, inoltre, si differenziano, dall'attività conoscitiva interna, la quale si sostanzia in uno spazio di contatto, confronto e discussione tra le strutture e i soggetti interni all'apparato burocratico e istituzionale della Regione, su proposte ad alto contenuto tecnico, di rilevanza politica o di forte impatto sociale; tale attività risulta intimamente e

finalisticamente connessa alle predette audizioni, nonché, più in generale, a una produzione legislativa e provvedimentale più consapevole.

Tuttavia, per il carattere prevalentemente informale dell'attività conoscitiva interna, essa non può essere compiutamente rilevata e, dunque, misurata ai nostri fini.

4.1. Le Commissioni.

L'art. 28 dello [Statuto](#) prevede l'istituzione all'interno del Consiglio regionale di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia, e demanda al [Regolamento interno](#) il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

All'interno di ciascuna delle Commissioni permanenti la presenza dei gruppi consiliari deve essere assicurata secondo il criterio della designazione proporzionale tra maggioranza e minoranza e, comunque, garantendo la rappresentanza di ciascun gruppo.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nell'ambito dell'*iter* legislativo, si rammenta che, ai sensi della disciplina contenuta nel Capo XII del [Regolamento interno](#), il Presidente del Consiglio regionale, che riceve tutte le proposte di legge presentate, le assegna tempestivamente alla Commissione permanente competente per materia, affinché la stessa assuma le opportune determinazioni in merito, entro i termini indicati nell'art. 67 (45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e 30 giorni per le proposte di

provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale, prorogabili una sola volta).

Con deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015, il novellato art. 28 del [Regolamento interno](#), prevede, a decorrere dall'anno 2015, cinque Commissioni permanenti, così denominate:

Prima - Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;

Seconda - Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

Terza - Sanità, attività sociali, culturali e formative;

Quarta - Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;

Quinta - Riforme.

Il [Regolamento interno](#), inoltre, ha istituito:

- con l'art. 33, la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria (in attuazione della [l.r. 50/2002](#)), poi ridenominata, ex [l.r. n. 6/2011](#), Commissione contro la 'ndrangheta;
- con l'art. 34, la Commissione speciale di vigilanza.

Quest'ultima, tra l'altro, esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di provvedimenti normativi e amministrativi riguardanti la programmazione e verifica l'efficacia della legislazione regionale nella medesima materia, suggerendo possibili modifiche e iniziative migliorative.

4.2. L'attività delle Commissioni permanenti.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati riepilogativi delle principali attività svolte dalle cinque Commissioni permanenti nel corso dell'anno 2017.

Di essi viene effettuata una breve e asettica analisi e, ove possibile, un confronto con quelli relativi all'anno precedente.

Tra i dati di maggior rilievo, spiccano quelli relativi alle audizioni.

Con particolare riferimento a quelle dei soggetti esterni all'amministrazione regionale, si evidenzia che il dato numerico riportato tiene conto dei singoli centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti.

Pertanto, è necessario precisare che la convocazione e la relativa audizione di una associazione di categoria è stata conteggiata quale intervento unico, anche nell'ipotesi in cui per la stessa siano intervenuti più soggetti.

Con riferimento, poi, agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, le audizioni possono riferirsi anche alla trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate, sia attraverso detto strumento, sia attraverso quello dell'attività conoscitiva interna.

Le audizioni, quindi, non sono necessariamente e sistematicamente legate a una singola proposta o a uno specifico disegno di legge. Può, infatti, accadere che, soprattutto in relazione a temi di grande interesse politico e/o sociale, in seno a ciascuna delle Commissioni, si riscontri un elevato livello di approfondimento.

Non è raro, cioè, che a singoli provvedimenti (sia normativi che amministrativi) siano dedicate numerose sedute, alcune delle quali prevedono audizioni, talvolta anche in via esclusiva, con il dichiarato intento di approfondire le tematiche trattate e di operare una ponderata valutazione degli interessi in gioco.

Per quanto riguarda i pareri, poi, nel numero riportato sono compresi sia quelli resi su proposte di legge assegnate alla Commissione per il merito, sia quelli eventualmente richiesti per specifica competenza (come, ad esempio, nel caso del parere finanziario che deve essere obbligatoriamente rilasciato dalla Seconda Commissione sulla totalità delle

proposte di legge e di provvedimento amministrativo), sia, in ultimo, quelli previsti da norme di legge o richiesti da altri soggetti istituzionali.

A ogni buon conto, i dati di seguito riportati hanno natura meramente informativa.

La loro analisi prescinde da qualsivoglia intento di controllo, verifica o valutazione dell'organizzazione, della frequenza, della durata o, addirittura, della qualità dell'attività delle Commissioni consiliari.

4.2.1. L'attività della Prima Commissione.

Tab. 31 – Dati relativi alla Prima Commissione – Anno 2017

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
13	15,51	//	//	1	12	2

Dalla tabella 31 e dal confronto dei dati dell'anno precedente, risulta che la Prima Commissione ha mantenuto quasi costante la propria attività, seppur con un lieve incremento.

Si rammenta, infatti, che nel 2016, aveva tenuto 11 sedute, svoltesi in 14,09 ore di attività, durante le quali aveva svolto l'audizione di 32 soggetti e licenziato 5 provvedimenti.

Quanto all'anno 2017, in analisi, deve, invece, opportunamente segnalarsi che, nonostante siano stati invitati alle audizioni 24 soggetti, solo 12 hanno aderito a detto invito, così presentandosi alle sedute per essere sentiti.

Inoltre, deve farsi presente che i 2 provvedimenti licenziati (contro i 5 del 2016), scaturiscono da 2 esami abbinati, i cui testi hanno tratto origine, ciascuno, da 2 distinte proposte.

Anche nel 2017 la Prima Commissione ha dunque rivolto la sua attenzione a questioni politico-istituzionali, sociali e culturali di un certo rilievo. A riprova di ciò, dopo quasi due anni di discussione, sono state approvate:

- la [p.l. 83/X](#), recante “*Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro*”, divenuta [l.r. 39/2017](#);
- la [p.l. 96/X](#), recante “*Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta*”, divenuta [l.r. 11/2017](#) (*Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta*).

Rispetto a tali leggi e al relativo contesto, in continua e rapida evoluzione, nel corso

dei lavori preparatori è stato evidenziato che la Regione dovrà continuare ad agevolare e supportare i processi di costituzione delle forme associative, in particolare delle unioni e fusioni di comuni, assicurando, per ognuno di essi, nella fase di loro costituzione, non soltanto il sostegno giuridico e progettuale, ma pure un concreto affiancamento attraverso congrui incentivi economici.

4.2.2. L'attività della Seconda Commissione.

Tab. 32- Dati relativi alla Seconda Commissione – Anno 2017

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
15	24,49	53*	29	6	13	88

* dei 53 pareri, 28 sono stati esitati su pdl assegnati per il merito e 25, di natura finanziaria, su pdl assegnati per il merito ad altra Commissione

La Seconda Commissione, pur mantenendo quasi costante il numero delle sedute (17 del 2017, contro le 15 del 2016) e le ore di attività (24,33 nel 2016), ha poco meno che raddoppiato il numero dei pareri su provvedimenti amministrativi, che passa dai 17 del 2016 ai 29 del 2017, e ha incrementato del 40%, rispetto al 2016, il numero complessivo dei provvedimenti licenziati (88 nel 2017, contro 63 del 2016), risultante dalla somma dei pareri rilasciati a vario titolo.

Anche rispetto al numero di pareri su proposte di legge deve registrarsi un incremento del 20% circa (44 nel 2016 e 53 nel 2017).

Risulta, invece, quasi dimezzato il numero di soggetti sentiti (13 nel 2017, contro i 24 del 2016).

Tale circostanza potrebbe presumibilmente trovare la sua *ratio* nell'aumentata produzione provvedimentoale, risultando, quindi, di tutta evidenza come la fase della discussione, fondata sul confronto coi soggetti, istituzionali e non, coinvolti a vario titolo nell'*iter* procedimentale, si sia opportunamente ed efficientemente conclusa con l'approvazione dei vari atti, di volta in volta, assegnati e sottoposti all'esame della Seconda Commissione.

E, ancora, deve sottolinearsi come delle 57 leggi regionali approvate nel 2017, 25 siano state assegnate, per il merito, alla predetta Commissione.

Si tratta, soprattutto, di leggi in materia di "*bilancio*" (19) e, in particolare, di ben 12 leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio (nn. [5](#), [12](#), [22](#), [23](#), [30](#), [33](#), [34](#), [35](#), [36](#), [37](#), [48](#) e [49](#) del 2017), di modifiche a precedenti collegati ([l.r. 27/2017](#)) o di leggi di stabilità ([l.r.](#)

[38/2017](#)), di approvazione del Rendiconto generale ([l.r. 43/2017](#)), dell'assestamento ([l.r. 44/2017](#)), nonché del Collegato alla manovra di finanza regionale ([l.r. 54/2017](#)), della legge di stabilità ([l.r. 55/2017](#)) e, in ultimo, del bilancio di previsione per il 2018 ([l.r. 56/2017](#)).

Le altre leggi approvate rientrano, poi, nella materia “*Programmazione economica e attività produttive*” (leggi regionali nn. [20](#), [26](#), [31](#), [52](#) e [53](#) del 2017) e in quella “*Affari dell'Unione europea*” ([l.r. 32/2017](#)).

In ultimo, si rammenta che la Seconda Commissione è, comunque, sempre chiamata a esprimere il parere finanziario su tutte le proposte di legge analizzate e discusse nel merito dalle altre Commissioni, a prescindere dal fatto che comportino o meno oneri per il bilancio regionale.

4.2.3 L'attività della Terza Commissione.

Tab. 33 - Dati relativi alla Terza Commissione – Anno 2017

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
23	52,09	22	1	1	63	23

La Terza Commissione, nel 2017, vede un incremento del 150% circa delle ore di attività (52,09 nel 2017 contro le 20,58 del 2016), con un numero di sedute che passa dalle 15 del 2016 alle 23 del 2017, seppur con una quantità di provvedimenti licenziati quasi costante (24 nel 2017, 20 nel 2016).

Dei 22 pareri su proposte di legge, 2 sono stati rilasciati ai sensi dell'art. 66 del [Regolamento interno](#) che prevede, tra l'altro, che se il Presidente ravvisa che una proposta di legge, di regolamento, o una determinata questione possa interessare un'altra commissione, diversa rispetto a quella assegnataria nel merito, può richiedere che la prima rilasci un parere alla Commissione competente.

Diventa tendenziale pure il ragguardevole aumento del numero dei soggetti sentiti, che arriva, nell'anno in esame, a ben 63 unità, contro le 41 del 2016 e le 29 del 2015.

Con ciò, confermando l'estrema delicatezza e l'indiscusso e rilevante interesse sociale, ovviamente inerenti l'ambito competenziale della Terza Commissione, delle

proposte di legge alla stessa assegnate e, in seno alla quale vengono, poi, discusse e approvate.

Si evidenzia, altresì, che la Terza Commissione ha approvato, nell'anno 2017, una risoluzione (erano 5 nel 2016) e ha ricevuto 23 richieste di audizione.

Tra le proposte di legge prese in esame dalla predetta Commissione, possono citarsi, in via meramente esemplificativa, le seguenti:

- [p.l. n. 192](#), recante *"Introduzione vaccino obbligatorio per i bambini degli asili nido. Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)"*, la quale, assegnata sul finire dell'anno 2016 alla Terza e alla Seconda Commissione, ciascuna per la propria competenza, è stata trattata e rapidamente approvata in Consiglio regionale e pubblicata come [legge regionale 22 febbraio 2017, n. 6](#), recante *"Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)"*;
- [p.l. 113/X](#), recante *"Valorizzazione dieta mediterranea italiana"*, nel testo abbinato con la [p.l. 54/X](#), recante *"Valorizzazione Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento"*, divenuta, dopo quasi due anni, [legge regionale 7 novembre 2017, n. 40](#) (*Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera*);
- [p.l. 199/X](#), recante *"Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici nella Regione Calabria in favore di bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito"*, che ha impegnato la Terza Commissione per i primi quattro mesi dell'anno 2017, divenendo, infine, [legge regionale 22 dicembre 2017, n. 50](#) (*Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici nella Regione Calabria in favore di bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito*);
- [p.l. 291/X](#) (*Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell'invecchiamento attivo*), che dopo soli cinque mesi di iter legislativo, è stata approvata dal Consiglio regionale e pubblicata come [legge regionale 16 maggio 2018, n. 12](#) (*Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo*);
- infine, [p.l. 203/X](#), recante *"Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana"*, che ha impegnato le Commissioni competenti e, in particolare, la Terza per circa 16 mesi, a partire dal febbraio 2017, divenendo [legge regionale 7 giugno 2018, n. 15](#) (*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale*).

4.2.4. L'attività della Quarta Commissione.

Tab. 34 - Dati relativi alla Quarta Commissione – Anno 2017

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
16	28,48	21	1	4	103	26

L'attività della Quarta Commissione, nell'anno 2017, ha visto un complessivo incremento; ciò è dimostrato non dal numero di ore effettive di attività prestata (28,48 nel 2017 e 32,27 nel 2016), né da quello delle sedute (erano 17 nel 2016), ma da quello dei pareri sulle proposte di legge (21), più che raddoppiato rispetto al 2016 (9), nonché dall'incremento percentuale del 30% circa dei provvedimenti complessivamente licenziati, che passano dai 20 del 2016 ai 26 nell'anno in esame.

Notevolmente ridotto, invece, il numero dei pareri sui provvedimenti amministrativi (1, nel 2017) rispetto agli 8 del 2016.

Anche per la Quarta Commissione, l'importanza degli interessi in gioco nelle materie di competenza (tutela dell'ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, trasporti, ecc.) risulta di tutta evidenza dall'attenzione che la stessa presta al coinvolgimento e alla partecipazione dei soggetti esterni all'amministrazione (presenti nel numero di 41), rispetto al complessivo numero dei 103 sentiti, 62 dei quali, quindi, risultano essere interni alla pubblica amministrazione. Quest'ultimo numero risulta essere aumentato quasi del 70% rispetto al 2016 (65), anno nel quale si era già assistito a una sua quintuplicazione rispetto al 2015 (15).

Si precisa, pure, che la Quarta Commissione, nel 2017, ha provveduto a invitare alle proprie sedute 184 soggetti.

In ultimo, e a mero titolo esemplificativo, si fa presente che con l'approvazione della [legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57](#) (*Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale*) ha finalmente trovato compiuta definizione l'iter legislativo del testo abbinato delle proposte di legge [58/X](#) e [93/X](#), che ha visto impegnata la Quarta Commissione sin dal luglio 2015.

Le norme contenute nei progetti di legge originari sono state coordinate nel testo base scelto dalla Commissione, il quale ultimo è stato approvato, quale legge regionale calabrese, con la finalità di provvedere all'adeguamento ai nuovi standard di vita della precedente normativa regionale, ormai obsoleta, ridefinendo alcune categorie di beneficiari, innalzando il limite reddituale massimo per ottenere i benefici ivi previsti e,

infine, stabilendo più ampi margini temporali per la definizione delle procedure di assegnazione e di decadenza dal diritto all'alloggio.

Tra le proposte di legge più impegnative o di maggiore rilevanza sociale, assegnate nel merito alla Quarta Commissione, devono citarsi pure:

- la [p.l. n. 44](#), recante “*Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane*”, la cui discussione si è protratta da giugno 2015 a gennaio 2017, ossia fino alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale, nel cui seno è divenuta [legge regionale 1 febbraio 2017, n. 1](#);
- la [p.l. n.140](#) “*Disposizioni per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato*”, nel testo abbinato con le proposte n. [42/X](#) e [46/X](#), divenuta [legge regionale 18 maggio 2017, n. 18](#), approdando in Consiglio dopo poco più di un anno, durante il quale ha impegnato la Commissione in discussioni, confronti istituzionali e audizioni, caratterizzandone fortemente la sua attività.

4.2.5. L'attività della Quinta Commissione.

Tab. 35 - Dati relativi alla Quinta Commissione – Anno 2017

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
7	4,42	//	//	//	5	2

La Quinta Commissione, com'è noto, si è insediata in data 10 maggio 2016.

Dal raffronto tra i dati relativi ai suoi primi sette mesi di vita e quelli del 2017, risulta la sua attività ha subito una contrazione, quantomeno in termini quantitativi.

Infatti, nel 2017, pur licenziando due provvedimenti (era 1, nel 2016) e tenendo 7 sedute (erano 6, nel 2016), ha comunque effettuato circa il 40% in meno di ore di attività rispetto al 2016 (4,42 del 2017 contro le 7,31 del 2016) e sentito un egual numero di soggetti (5). I provvedimenti di che trattasi sono, comunque, frutto delle proposte, delle discussioni e delle riflessioni e di tutti i lavori preparatori svolti durante il 2016.

Nell'anno 2017, in particolare, la Quinta Commissione è stata impegnata nella trattazione della [p.l. statutaria 2/X](#), con l'intendimento di introdurre nel vigente [Statuto regionale](#), un art. 43-bis, rubricato “*Qualità della normazione e semplificazione*”, e di sostituire l'art. 44, relativo ai Testi unici.

Con il primo articolo, si enuncia chiaramente che i testi delle leggi e dei regolamenti

regionali, devono essere redatti nel rispetto delle regole di buona tecnica legislativa e secondo criteri di chiarezza, organicità e semplicità di formulazione.

Nei testi normativi, poi, si prevede l'eventuale inserimento di clausole valutative, finalizzate alla verifica della rispondenza degli stessi agli obiettivi prestabiliti e al controllo sul loro stato di attuazione.

Il sostituendo art. 44, infine, rispetto all'attuale testo, che prevede la sola delega consiliare alla Giunta regionale per la redazione di testi unici di disposizioni su materie omogenee, sancirebbe la competenza anche del Consiglio regionale in materia di riordino e coordinamento in testi unici di disposizioni relative a uno o più settori omogenei, individuando la specifica casistica a mezzo di apposita deliberazione.

4.3. L'attività delle Commissioni contro la 'ndrangheta e speciale di vigilanza.

Anche quest'anno, come per la prima volta l'anno scorso, si dà pure conto dell'attività svolta dalla Commissione contro la 'ndrangheta e dalla Commissione speciale di vigilanza, le quali, peculiari sotto il profilo delle competenze, sono chiamate alla trattazione di problematiche e questioni che ineriscono strettamente la realtà economica e socio-culturale calabrese.

In merito, deve evidenziarsi che il loro coinvolgimento nell'*iter* legislativo è singolare: infatti, per la prima, esso è solamente eventuale e strettamente collegato alla specifica competenza; per la seconda, invece, detto coinvolgimento è ontologicamente endo-procedimentale, in quanto esclusivamente finalizzato ad orientare l'approvazione di atti di Giunta, ovvero di proposte di legge assegnate per il merito ad altra Commissione permanente.

Tab. 36 - Dati relativi alla Commissione contro la 'ndrangheta – Anno 2017

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Soggetti auditi
7	7,31	2	17

La Commissione contro la 'ndrangheta, nel 2017, pur avendo effettuato un numero di ore di attività (7,31) inferiore rispetto all'anno precedente (11 nel 2016), si è riunita 7 volte (una volta in più rispetto al 2016), sentendo meno della metà dei soggetti (17 nel 2017, 37 nel 2016), ma esprimendo 2 pareri (nel 2016, nessuno), di cui uno sulla [p.l. 214/X](#), recante "*Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata*

e per la promozione di una cultura della legalità e dell'economia responsabile", e uno su un'indagine conoscitiva.

In particolare, la citata [p.l. 214/X](#), nel testo abbinato col [d.l. 215/X](#), recante "*Modifica alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31*", è stata oggetto di una lunghissima discussione tra i vari soggetti coinvolti, a testimonianza della varietà della gamma di interessi coesistenti nell'ambito territoriale della nostra Regione.

Tale discussione, poi, si è conclusa con l'approvazione di un testo molto articolato, il quale ultimo ha incontrato il più ampio consenso possibile tra le componenti politiche e sociali coinvolte, divenendo [legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza*).

Tab. 37 - Dati relativi alla Commissione speciale di vigilanza – Anno 2017

Sedute	Ore di attività	Pareri su PPA	Soggetti auditi
8	17,16	2*	25**

* Tali pareri, approvati nella seduta dell'11 dicembre 2017, si riferiscono alle PPA n. 202/X e n. 203/X.

** Nel computo sono compresi i dirigenti dei Dipartimenti di Giunta regionale.

La Commissione speciale di vigilanza, nel 2017, si è riunita 8 volte (3 in meno rispetto all'anno 2016), dedicando la maggior parte delle 17 ore e 16 minuti di attività alle audizioni di 25 soggetti (erano 18 i soggetti ascoltati nelle 19 ore e 46 minuti di attività del 2016), anime del variegato palcoscenico economico e sociale calabrese, sentite in ordine a svariate questioni e problematiche di rilevante interesse.

Per quanto attiene l'ulteriore attività svolta nel corso dell'anno 2017, la Commissione ha approvato quattro relazioni di cui:

- una, ai sensi degli artt. 73 e 110 del [Nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità](#), e precisamente, in data 15 giugno 2017, la Relazione sul "*Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 e della relazione sulla gestione*" del Consiglio regionale ([Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 29 maggio 2017](#));
- tre, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. d) del [Regolamento interno del Consiglio regionale](#), e, precisamente, in data 14 novembre 2017, la relazione al Rendiconto della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2016 (cfr. [p.l. 242/X](#)); e, in data 11 dicembre 2017, le relazioni ai disegni di legge, di iniziativa della Giunta regionale, n. [303/X](#) (*Legge di stabilità regionale 2018*) e [n. 304/X](#) (*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020*).

4.4. L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo.

Al fine di offrire una visione unitaria, ma, al contempo, sintetica della produzione legislativa e provvedimentale, la tabella che segue riporta il numero delle adottate deliberazioni consiliari, a contenuto legislativo e non, nonché il numero delle sedute e delle ore di effettiva attività prestata dall'Assemblea.

Tab. 38 - Attività dell'Assemblea – Anno 2017

Indicatori di attività			
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
57	61	14	44

Continua il *trend* crescente della produzione legislativa calabrese, che nel 2017 ha visto un incremento del 20% circa rispetto all'anno precedente (57 leggi nel 2017, 47 leggi nel 2016), a sua volta già aumentato di un ulteriore 20% rispetto al 2015.

Pur essendosi riunito un numero di volte poco inferiore rispetto all'anno precedente (14 nel 2017 e 16 nel 2016) e avendo prestato la propria attività per un numero di ore quasi identico (44) a quello dell'anno 2016 (46,59 ore), il Consiglio regionale calabrese ha approvato, come detto, 57 leggi, nonché 61 atti non legislativi (quasi il doppio dei 34 del 2016), con ciò testimoniando l'accresciuta efficienza dei propri lavori.

In ultimo, la Conferenza dei Capigruppo, sede nell'ambito della quale, a norma di regolamento interno, viene elaborato e approvato il calendario dei lavori del Consiglio regionale, nel corso del 2017 si è riunita 13 volte, per un totale di 16 ore e 30 minuti di effettiva attività, così proseguendo, con linearità e costanza lo svolgimento delle sue attività, anche rispetto agli anni precedenti, tenuto conto, a titolo esemplificativo, delle sue 12 sedute del 2016 e delle 14 tenutesi nel 2015.

PARTE QUINTA

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5. La funzione di controllo.

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal [Regolamento interno](#).

5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni).

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello [Statuto](#), ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal [Regolamento interno](#).

5.1.1 Le interrogazioni.

L'interrogazione è l'atto ispettivo a cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, onde ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del [Regolamento interno](#).

Nell'anno 2017, sono state presentate 84 interrogazioni, di cui 67 a risposta scritta e 17 a risposta immediata, nessuna a risposta orale

Nel medesimo periodo, hanno ricevuto riscontro 23 interrogazioni a risposta scritta e 11 a risposta immediata.

Dal raffronto con il dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 131 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2016, si evidenzia un significativo decremento dell'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto.

In riferimento al "*question time*", ossia all'interrogazione a risposta immediata, si riscontra un notevole decremento dell'utilizzo di tale strumento con 17 interrogazioni presentate rispetto alle 31 dell'anno precedente.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

INTERROGAZIONI PRESENTATE

Tab. 39

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
84	34	50

* nelle tabelle che seguono le interrogazioni in attesa risposta risultano numericamente inferiori a quelle presentate poiché molte di esse sono decadute/superate o ritirate

Tab. 40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
67	23	7

Tab. 41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
17	11	2

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati, sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 42 – Interrogazioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	60
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	23
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	/
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	/
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	/
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	/
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	/
TOTALE	84

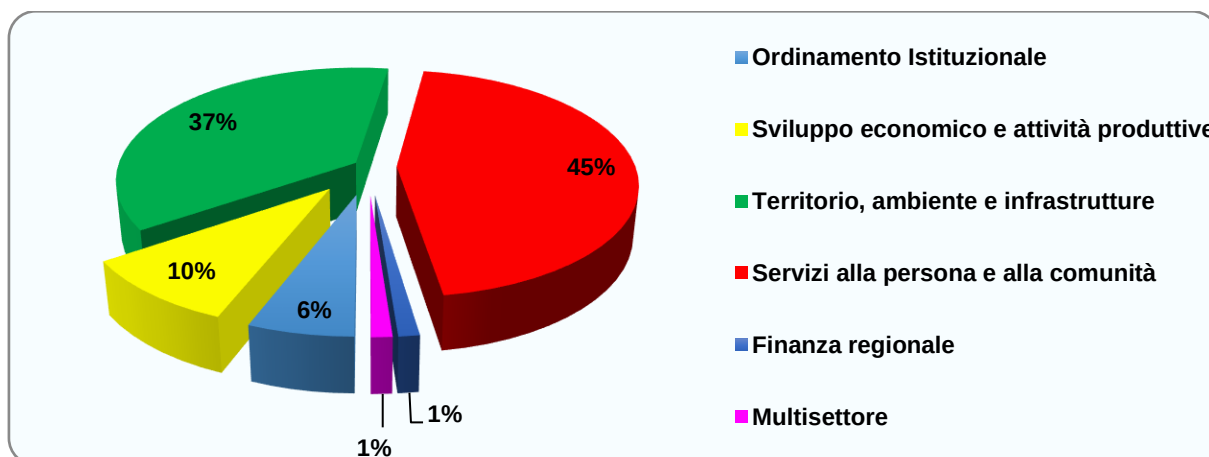
La lettura dei dati riportati nella tabella n. 42 evidenzia la nettissima prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere (83 casi).

Tab. 43 – Interrogazioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	5

Sviluppo economico e attività produttive	8
Territorio, ambiente e infrastrutture	31
Servizi alla persona e alla comunità	38
Finanza regionale	1
Multisetore	1
TOTALE	84

Graf. 18



Dalla tabella n. 43 e dal grafico 18 risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo sono "Servizi alla persona e alla comunità" con 38 interrogazioni, (pari al 45%) e "Territorio, ambiente e infrastrutture" con 31 interrogazioni (pari al 37%).

La maggior parte delle interrogazioni ha quindi trattato questioni inerenti il sistema sanitario regionale, i servizi sociali e l'assistenza.

5.1.2 Le interpellanze.

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del [Regolamento interno](#), è un atto ispettivo a cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per sentire la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2017 è stata presentata una interpellanza, la [n. 2](#), sui tirocini in favore degli ex lavoratori in mobilità.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta confermato, come detto, che l'interrogazione è quello più utilizzato.

5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello [Statuto](#), anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal [Regolamento interno](#).

5.2.1 Le mozioni.

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'articolo 119 del [Regolamento interno del Consiglio](#), che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2017, come risulta dalla tabella n. 44, sono state presentate 33 mozioni, di cui 11 sono state discusse e approvate.

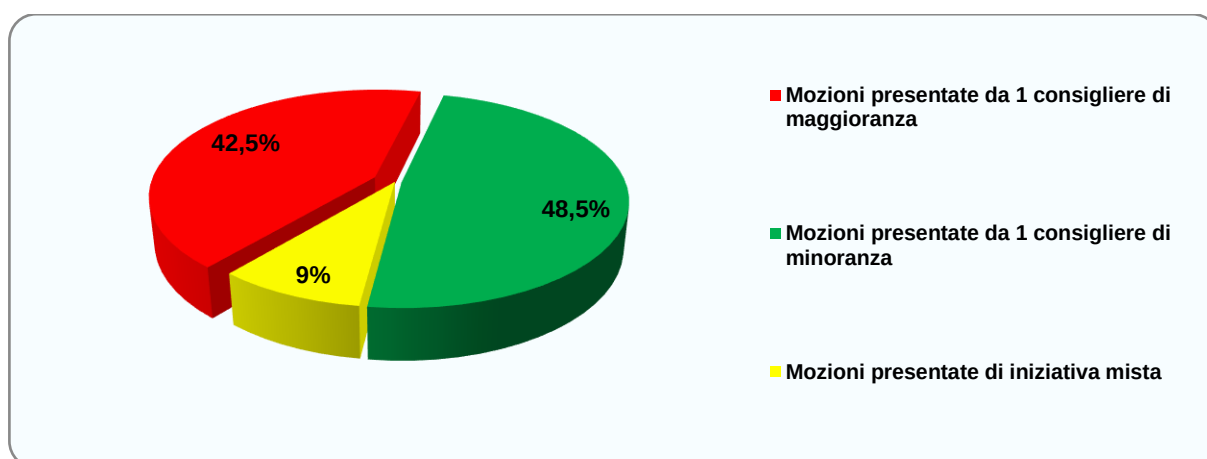
Tab. 44 – Mozioni

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
33	11	–

Tab. 45 – Mozioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	14
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	16
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	–
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	–
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	–
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	–
Mozioni presentate da iniziativa mista	3
Mozioni presentate da intero gruppo	–
TOTALE	33

Graf. 19



Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una quasi omogenea distribuzione degli atti presentati dalla minoranza (48,5%) e quelli presentati dalla maggioranza (42,5%).

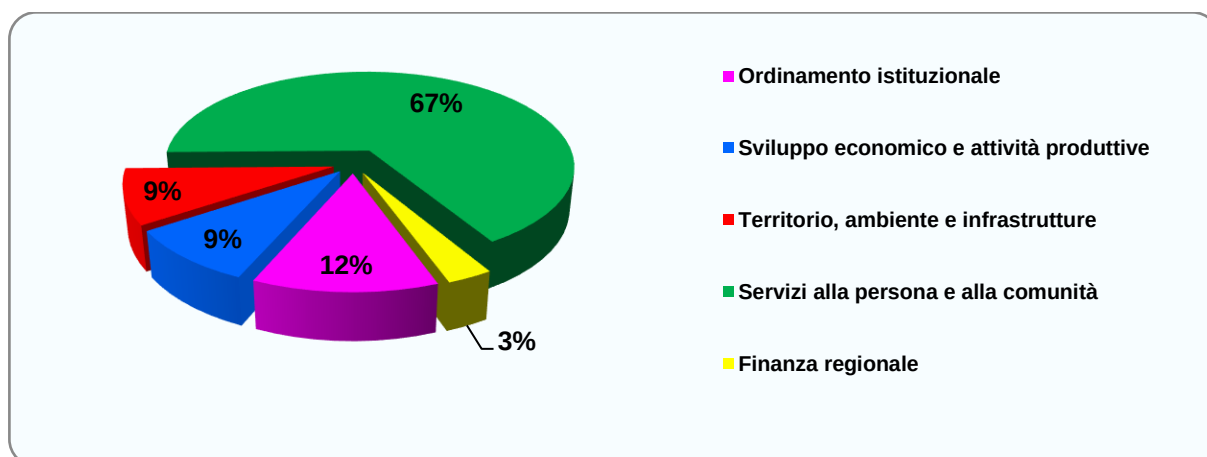
Va sottolineata, inoltre, la presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza) e, di contro, la mancanza di iniziativa di gruppi sia di maggioranza che di minoranza.

La tabella n. 46, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 46 – Mozioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	4
Sviluppo economico e attività produttive	3
Territorio, ambiente e infrastrutture	3
Servizi alla persona e alla comunità	22
Finanza regionale	1
Multisetore	–
TOTALE	33

Graf. 20 – Percentuale per macrosettore



Tra le mozioni presentate nel corso dell'anno 2017, 22 hanno interessato il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità" (pari al 67%).

5.2.2 Gli ordini del giorno.

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'articolo 91 del [Regolamento interno](#) prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale, possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto a illustrare l'ordine del giorno, è di 10 minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si evidenzia che, nell'anno di riferimento, tutti i 12 ordini del giorno presentati sono stati discussi e approvati.

Tab. 47 – Ordini del giorno

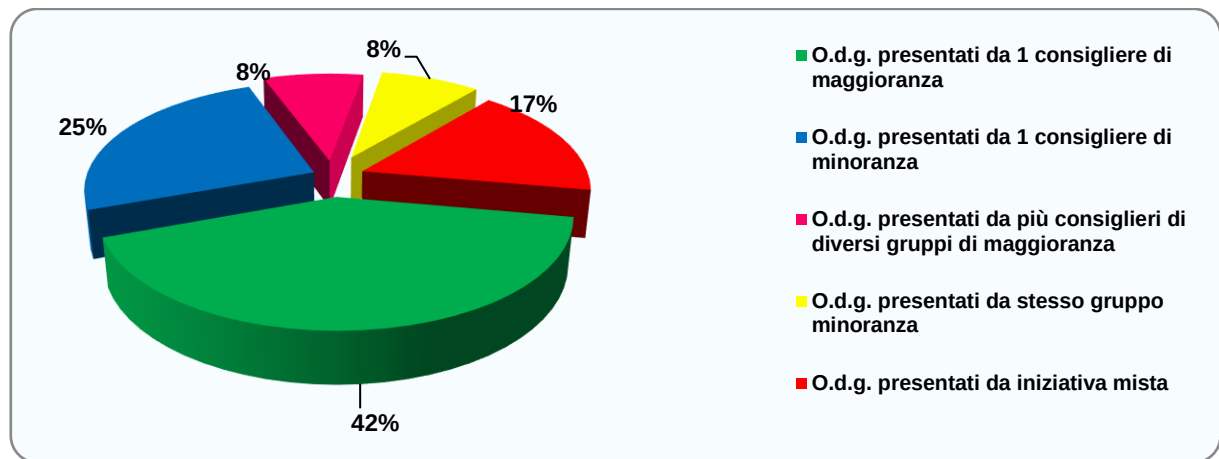
O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
12	12	/

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 48 – Ordini del giorno distinti per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	5
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	3
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	–
O.d.g. presentati da stesso gruppo minoranza	1
O.d.g. presentati da iniziativa mista	2
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	–
TOTALE	12

Graf. 21 – livelli percentuali di aggregazione



La tabella n. 49 offre un'analisi dei dati distinti per macrosettore.

Tab. 49 – Ordini del giorno distinti per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	2
Sviluppo economico e attività produttive	2
Territorio, ambiente e infrastrutture	1
Servizi alla persona e alla comunità	7
Finanza regionale	–
Multisetto	–
TOTALE	12

Anche nel caso degli ordini del giorno, si conferma il dato secondo cui il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” è quello maggiormente interessato con 7 ordini del giorno (pari al 58,33%).

5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali.

Nel precedente Rapporto era stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2016, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 57 leggi approvate nel corso del 2017. Essa ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

a) Attività regolamentare

Sono nove disposizioni di legge a rimandare a successivi regolamenti affidando spesso alla Giunta un termine per l'adozione.

Nel corso del 2017 questa attività è sempre svolta del tutto autonomamente dall'organo esecutivo. Infatti, in nessuno dei casi il regolamento può essere adottato solo dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, eliminando dunque in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare. È stato effettivamente adottato solo il [regolamento regionale 15 novembre 2017, n. 19](#) (Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 19).

Si evidenzia, tuttavia, che sono state annoverate anche due norme che rinviavano a due regolamenti, ma da approvare da parte del Consiglio regionale. Infatti l'articolo 4 della [l.r. 7 novembre 2017, n. 40](#) (*Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera*), prevede che sia il Consiglio regionale a definire, con due appositi e distinti regolamenti, non soltanto le procedure per la concessione, la verifica e il controllo del marchio regionale identificativo della suddetta dieta, ma anche a individuare le peculiarità delle Roccaforti caratterizzanti il modello di dieta medesima.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, della mancata previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 50 - Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.r. 17/2017	Art. 2, c. 6	NO	NO	NO
L.r. 18/2017	Art. 8, c. 15	NO	NO	NO
L.r. 19/2017	Art.14	NO	NO	SI
L.r. 29/2017	Art. 3, c. 1 (art. 2, c.4)	NO	NO	NO
L.r. 31/2017	Art. 3, c.1	NO	NO	NO
L.r. 40/2017	Art. 4, c.1, lett. c)	SI	NO	NO
	Art. 4, c. 1, lett. d)	SI	NO	NO
L.r. 54/2017	Art. 2, c.1 (art. 1 bis)	NO	NO	NO
L.r. 55/2017	Art. 3, c. 2	SI	NO	NO
L.r. 57/2017	Art. 1, c.1 (c.1 sexies)	SI	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione.

Come negli anni precedenti, la legislazione 2017 caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

Anche se, in generale, per questo tipo di attività non vi è una competenza esclusiva della Giunta, con riferimento alle leggi regionali approvate nel corso dell'anno 2017, diversamente da quanto rilevato nel precedente Rapporto, in nessun caso il Consiglio svolge non soltanto un ruolo di controllo ma anche di protagonista nell'adozione di detti strumenti. Si prescinde quasi sempre, ad eccezione di un solo caso, dal parere della Commissione consiliare competente.

Tab. 51 – Disposizioni che rinviando all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.r. 18/2017	Art. 17, c.1, lett. a), n.1	NO	NO	NO
L.r. 19/2017	Art.12, c.1 e 2	NO	SI	NO
	Art. 12, c.3	SI	NO	NO
L.r. 51/2017	Art. 3, c. 1	SI	NO	NO
	Art. 3, c.6, lett. b)	SI	NO	NO
L.r. 52/2017	Art. 1, c.1	NO	NO	NO
L.r. 54/2017	Art. 8, c.1, lett. c)	SI	NO	NO
L.r. 57/2017	Art. 4, c.3	SI	NO	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure.

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviando all'adozione di linee guida e misure, senza il coinvolgimento delle Commissioni consiliari. Per questi adempimenti infatti, diversamente da quanto rilevato nel precedente Rapporto, data la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare in nessun caso è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente. Si segnala, comunque, che la [L.r. 40/2017](#) relativa alla valorizzazione della Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera, prevede all'articolo 4, comma 1, lett. g), che i compiti, le attività, le modalità operative di funzionamento e di organizzazione del forum, a carattere nazionale e internazionale che la Regione è chiamata ad attivare quale luogo di incontro e sviluppo delle tematiche trattate dalla legge, vengano definiti sulla base di apposito disciplinare elaborato dall'Osservatorio della Dieta mediterranea italiana di riferimento ma approvato dal Consiglio regionale.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e circa la mancata previsione della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 52 – Disposizioni che rinvianno all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.r. 2/2017	Art. 5, c. 2	NO	NO
L.r. 6/2017	Art. 1, c. 2	SI	NO
L.r. 18/2017	Art. 17, c. 1, lett. a)	NO	NO
	Art. 17, c. 1, lett. b)	NO	NO
L.r. 19/2017	Art. 13	SI	NO
L.r. 29/2017	Art. 12, c. 6	NO	NO
	Art. 22	NO	NO
L.r. 31/2017	Art. 1, c.3	NO	NO
L.r. 40/2017	Art. 4, c. 1, lett. e), n. 4	SI	NO
	Art. 4, c. 1, lett. g)	NO	NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

Tab. 53

Legge reg.le	Articoli e commi	Adempimento
L.r. 2/2017	Art.6	L'Osservatorio regionale dei minori presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate. La relazione annuale è diffusa sul sito web regionale e pubblicata sul BURC.
L.r. 18/2017	Art. 23	Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale dell'Autorità idrica della Calabria (AIC) predispone una relazione annuale che illustri lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati in materia di servizio idrico, il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'ambito, i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti, le caratteristiche delle tariffe applicate e le entrate del gettito tariffario. La relazione, approvata dall'assemblea dell'AIC, è trasmessa sia al Consiglio regionale che alla Giunta regionale.
L.r. 29/2017	Art. 12 (art. 12, c. 6)	La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune direttive per attuare le disposizioni in materia di riunione decisoria, da indire nel caso in cui nel medesimo procedimento amministrativo siano coinvolte, a qualsiasi titolo, più articolazioni amministrative della Regione.
L.r. 40/2017	Art. 4, c.1, lett. d)	Il Presidente della Giunta regionale identifica le Roccaforti della Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera, con proprio decreto, su proposta del Comitato scientifico dell'Osservatorio della Dieta mediterranea italiana di riferimento (ODMIR), in attuazione di apposito regolamento, proposto dal Comitato stesso e deliberato dal Consiglio regionale entro un anno dall'approvazione della legge.

L.r. 43/2017	Art. 14	Sono approvati i contenuti di dettaglio del “Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2016”, come da allegato al Rendiconto Generale della Calabria per l’anno 2016.
L.r. 47/2017	Art. 1	Nell’ambito delle disposizioni transitorie in materia di rifiuti la Regione Calabria, nel rispetto delle previsioni di cui al Piano regionale di gestione dei rifiuti, così come approvato nel 2016 e integrato nel 2017, sempre con deliberazione del Consiglio regionale, sospende, per la durata massima di un anno, il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo e i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito sul o nel suolo pendenti presso gli uffici della Giunta.
L.r. 54/2017	Art.19, c. 1 e 2	Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa in materia di pubblico impiego, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono utilizzare i risparmi derivanti dal Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.
	Art. 20	I risparmi, connessi alle voci di spesa derivanti dal riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche, sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, per le rispettive competenze, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti.

5.4 Monitoraggio degli adempimenti successivi all’adozione delle leggi regionali approvate nel 2015 e nel 2016.

In questo paragrafo viene effettuato un monitoraggio dello stato attuativo, alla data del 31 dicembre 2017, delle leggi regionali approvate nel 2015 e nel 2016, anche al fine di valutare l’efficacia delle politiche introdotte dalle suddette leggi regionali, a distanza rispettivamente di un triennio e di un biennio dall’approvazione delle stesse. Nelle successive 2 tabelle, riferite all’annualità 2015 e all’annualità 2016, attraverso l’esame specifico degli adempimenti previsti e dello stato di esecuzione degli stessi, si dà contezza di quanto sopra. Per le leggi regionali approvate nel 2015 il monitoraggio, iniziato già nel precedente Rapporto, riguarda gli adempimenti, attuati soltanto successivamente alla pubblicazione dello stesso, che si riferiscono all’esecuzione delle leggi regionali sui contratti di fiume e sul trasporto pubblico regionale. È opportuno precisare che detta analisi non ha alcuna finalità di controllo sull’operato degli organi e uffici interessati.

5.4 1 - Lo stato di attuazione delle leggi regionali approvate nel 2015.

Tab. 54

Legge reg.le	Adempimenti previsti	Stato di esecuzione
L.r. 19/2015	La Giunta regionale adotta con regolamento attuativo, da sottoporre al parere della commissione consiliare competente, un documento di indirizzo per l'attuazione dei Contratti di fiume ed il relativo programma per la promozione e il monitoraggio di tali strumenti. Prevista l'approvazione regolamento attuativo da parte della Giunta regionale (art. 40 bis, c.5, introdotto dall'art. 1 L.r.19/2015)	Con il regolamento regionale 23 settembre 2016, n.10 (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, - "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio") approvato con D.G.R. n. 301 del 28/7/2016 si è concretizzata l'azione per l'avvio dei "Contratti di Fiume" in Calabria, con la definizione del Documento di intenti e degli strumenti strategici per l'attivazione del processo. Ciò ha consentito l'avvio della sperimentazione del "Contratto di fiume", inteso come protocollo giuridico per la rigenerazione ambientale dei bacini idrogeografici e fluviali, ma anche e soprattutto identificabile come processo di programmazione negoziata e partecipata volto al contenimento del degrado ambientale ed alla riqualificazione dei territori con un sistema di <i>governance</i> multilivello. Allo stato attuale sono state attivate 18 procedure di sottoscrizione di Contratti di Fiume, con il coinvolgimento di oltre 140 Comuni e di vari "steakholders" del territorio, ed è stata attivata una procedura di accompagnamento e assistenza ai territori per la redazione dei Contratti di Fiume concretizzata in una "task-force" di esperti regionali e dal supporto dei GAL presenti sul territorio a seguito della stipula di un Protocollo di collaborazione con l'AssoGal Calabria, per l'avvio del modello sperimentale e per la valutazione del suo impatto sui sistemi territoriali locali, ed il Dipartimento prevede di avviare a breve l'azione di accompagnamento, animazione e divulgazione territoriale dello strumento del Contratto di Fiume sui contesti territoriali interessati, anche al fine di integrare tale strumento nelle strategie di sviluppo delle aree interne in corso di definizione. L'esperienza calabrese dei Contratti di Fiume è stata portata all'ordine del giorno del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume come "best practices" istituzionale. Attualmente, lo stato di avanzamento del programma fa prevedere che nel prossimo triennio potranno essere attivati gli altri Contratti di Fiume con l'avvio delle procedure di pianificazione premiale sui diversi livelli di programmazione regionale e nazionale interessata (agenda urbana, aree interne, difesa idrogeologica e del suolo, POR FESR 2014/2020, PSR 2014/2020, Patto per la Calabria per la parte di difesa idrogeologica, interventi di mitigazione del rischio idrico).
L.r. 35/2015	Prevede la definizione del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, che definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del sistema del trasporto pubblico locale. La norma prevede un ampio processo partecipativo che coinvolge gli stakeholder e in particolare tutti gli enti locali della Regione (art.5).	Con D.G.R. n. 134 del 19.04.2018 la Giunta regionale ha approvato la versione del livello dei servizi minimi da sottoporre all'intesa con gli enti locali, incrementando la copertura finanziaria da 210 MEuro, previsti nella D.G.R. n. 157/2017, a 232,5 MEuro. A seguito dell'esito favorevole della conferenza dei servizi per raggiungere l'intesa con gli enti locali, la Giunta regionale, dopo aver assunto la deliberazione n. 418 del 24/9/2018 "Determinazione del livello dei servizi minimi (art. 16 D.Lgs. 422/1997; art. 5 della L.r. 35/2015) – Presa d'atto del raggiungimento dell'intesa con gli enti locali", ha trasmesso il documento al Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

5.4 2 Lo stato di attuazione delle leggi regionali approvate nel 2016.

Tab. 55

Legge reg.le	Adempimenti previsti	Stato di esecuzione
L.r. 21/2016	Prevista l'approvazione del regolamento attuativo da parte della Giunta regionale (art. 1)	Approvato regolamento n. 13 del 3 luglio 2017 (Regolamento attuativo della Legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni).
L.r. 22/2016	Prevista la nomina di una Commissione presso il dipartimento agricoltura per la tenuta del registro dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agriturismo (art. 2).	Nominati i membri della Commissione con DDGR n. 10350 del 31 agosto 2016 e, a seguito di modifiche, con DDG dipartimento agricoltura n. 8635 del 2 agosto 2017. Con delibera di Giunta n. 17 del 29 gennaio 2018 sono stati nominati i componenti dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo per come previsto dall'art. 17 l.r. 14/09, come modificato dall'art. 5, l.r. 22/2016.
L.r. 28/2016	Prevista l'adozione di un aggiornamento del QTR da parte della Giunta regionale (art. 7) e l'adozione di singoli PPdA da parte della Giunta (art. 8).	Avviato il 9 ottobre 2018 il processo di concertazione per la condivisione del percorso di elaborazione del Piano paesaggistico d'ambito (PPdA).
L.r. 33/2016	Sono previste: la costituzione comitato tecnico di coordinamento (art. 6); l'emanazione di un regolamento di Giunta per dare attuazione alla legge (art. 12); l'adozione con decreto dello schema delle modifiche dell'atto costitutivo (art. 14).	DPGR del 5 dicembre 2016, n. 179 è stato nominato il Presidente dell'enoteca regionale; con atto proprio dell'enoteca regionale è stato approvato il regolamento organizzativo e di contabilità; con DPGR del 16 aprile 2018, n. 28 è stato nominato il Comitato tecnico scientifico, composto da 5 membri.
L.r. 38/2016	È prevista l'istituzione dell'Osservatorio sulla violenza di genere presso il Consiglio regionale (art. 2).	Osservatorio istituito con delibera UP n. 17 del 28 marzo 2018
L.r. 41/2016	È prevista l'elaborazione del piano di assetto naturalistico da parte dell'ente gestore e del settore regionale competente in materia di aree e parchi protetti (art. 7) e la creazione di uno Sportello informativo fisico o telematico da parte dell'ente gestore (art. 10).	Piano assetto naturalistico non approvato è in fase di approvazione; lo Sportello informativo è stato realizzato.

PARTE SESTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa.

La presente sezione del Rapporto fornisce un'ampia panoramica del contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Calabria.

Dai dati raccolti per l'anno 2017, emerge, in termini percentuali, un ulteriore deciso decremento del contenzioso costituzionale Stato - Regione Calabria, rispetto ai risultati conseguiti nell'anno precedente.

Infatti, durante l'anno 2017 si è registrata l'impugnativa della sola [legge regionale 7 novembre 2017, n. 41](#), a fronte delle complessive 57 leggi approvate dall'Assemblea regionale, con ciò facendo ulteriormente ridurre il dato percentuale del contenzioso costituzionale che dal 4,25 % delle 47 leggi approvate nel 2016, si è attestato, per il 2017, all' 1,75 %, pur se a fronte il maggior numero di leggi approvate nell'anno in esame.

Anche, le ordinanze di rimessione adottate, via incidentale, dalla magistratura ordinaria e amministrativa su norme della legislazione regionale - non necessariamente afferenti l'annualità oggetto di esame, ma che, per completezza espositiva, si è ritenuto doveroso citare nella presente trattazione – si sono limitate ad una¹ soltanto, confermando il dato del 2016.

Pertanto, sono stati analizzati i ricorsi promossi, in via principale, sia dal Governo avverso le leggi della Regione Calabria del 2017 (§ 6.1) che dalla Regione Calabria avverso legislazione statale (§ 6.2), le ordinanze di rimessione adottate dal giudice *a quo* e che hanno incardinato i relativi giudizi in via incidentale (§ 6.3) ed, infine, le pronunce (§ 6.4) della Corte costituzionale (sentenze ed ordinanze) sui ricorsi di iniziativa governativa (§ 6.4.1), regionale (§ 6.4.2) e incidentale (§ 6.4.3).

Infine, la presente sezione anche quest'anno è stata implementata con l'aggiunta di schede riepilogative che rendono di più facile lettura il dato tecnico, rendendolo maggiormente accessibile al pubblico.

¹ Durante l'anno 2017 sono state adottate tre ordinanze di rimessione. Tuttavia, considerato che il relativo procedimento innanzi la Corte costituzionale si è incardinato, per due di esse (ordinanze nn. 194/2017 e 12/2018), solo nel 2018, a seguito della relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale, si provvederà alla dovuta trattazione nel prossimo Rapporto sulla legislazione regionale.

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria.

Ricorso n. 5/2018 contro l.r. 41/2017.

Con [ricorso n. 5/2018](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 18 dicembre 2017, ha impugnato l'art. 1 della [l.r. 7 novembre 2017, n. 41](#) (Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali – modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)) per asserita sussistenza di profili di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma lett. m), e terzo comma, [Cost.](#).

In particolare, la disposizione in esame introdurrebbe deroghe ai requisiti igienico-sanitari e strutturali prescritti dal [regolamento \(CE\) 852/2004](#) e dal Parlamento europea e dal Consiglio (Norme per l'igiene dei prodotti alimentari), i quali, invece, hanno proprio la finalità di perseguire un elevato livello di protezione della vita e della salute umana. Sul punto, avuto riguardo ai locali ove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati, gli stessi dovrebbero essere progettati e disposti in modo da consentire la corretta prassi igienica, così da impedire la contaminazione in e durante le operazioni (paragrafo 1).

Trattasi di norme di carattere generale, sì derogabili (art.13, commi 5, 6 e 7, [Reg. CE 852/2004](#)), ma solo da normativa statale, ossia in tutti quei casi in cui si intendano adeguare i predetti requisiti di tutela alla realtà nazionale, e previa notifica agli Stati membri e alla Commissione europea.

Secondo la procedura delineata dal citato art.13 del [regolamento \(CE\) 852/2004](#), inoltre, la deroga non potrà essere concessa in modo generalizzato, ma solo per uno specifico prodotto tradizionale, le cui peculiarità richiedono una particolare lavorazione, a quale dovrebbe essere dettagliatamente descritta nella relativa istanza da parte dello Stato membro.

Nella [l.r. 7 novembre 2017, n. 41](#), invece, non sarebbe evincibile alcun riferimento circostanziato ad uno specifico prodotto tradizionale, né sarebbero state rappresentate eventuali esigenze legate alla specialità dei processi di produzione.

Da qui la rappresentata violazione sia del primo comma dell'art. 117, [Cost.](#), per mancata conformità dell'attività legislativa regionale agli obblighi comunitari, che del

suo secondo comma, lett. m), essendo la tutela igienico-sanitaria degli alimenti ascrivibile alla determinazione dei livelli essenziali che devono essere assicurati sull'intero territorio nazionale.

Infine, vertendosi, pure, in tema di tutela della salute, cui sono riconducibili le spiccate esigenze di protezione della vita umana e della salute umana, di cui al citato regolamento (CE), la norma regionale impugnata finirebbe col violare il terzo comma dell'art. 117, [Cost.](#), che contempla i casi di legislazione concorrente Stato – Regioni, essendo consentito solo alla normativa statale e nell'ambito della potestà legislativa ad esso spettante, l'introduzione di eventuali deroghe ai principi generali di matrice comunitaria.

6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso legislazione statale.

6.2.1 Ricorso n. 71/2017 contro d.lgs. 104/2017.

Con [ricorso n. 71/2017](#) depositato in cancelleria il 13 settembre 2017, la Regione Calabria, in persona del suo Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale del 30 agosto 2017, n. 410, ha impugnato gli articoli 3, comma 1 lettera g), 5, 16, comma 2, 21, 22, commi da 1 a 4, 26 comma 1, lettera a) e 27 del [decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104](#) (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), per le violazioni dei principi e delle norme costituzionali di cui agli articoli 3, 5, 32, 76, 81, 97, 117, 118 e 120, [Cost.](#).

Si è ritenuto, infatti, che le disposizioni impugunate disciplinino una tematica – la valutazione di impatto ambientale (VIA) - rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente regionale, non limitandosi, al mero recepimento della [direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014](#), di modifica della [direttiva 2011/92/UE](#), ma consentendo, invece, il trasferimento allo Stato di competenze che – improntate ai principi fondamentali di prossimità, di decentramento e di vicinanza al cittadino – erano già state demandate alle Regioni e alle Province autonome.

Il tutto in violazione del principio di leale collaborazione, nella misura in cui non è stato previsto un adeguato coinvolgimento delle regioni, così incidendo sulla

pianificazione regionale, sia nella fase di individuazione delle scelte da adottare che dei connessi obiettivi da perseguire.

Lamenta la Regione, inoltre, il mancato recepimento delle proposte formulate in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano perché non sono state previste le necessarie forme di coinvolgimento tese a scongiurare il rischio di possibili lesioni del rispetto del riparto competenziale per come consacrato nella Carta costituzionale.

In particolare, si è contestata l'illegittimità:

- dell'art. 3, comma 1, lettera g) del [d.lgs. 104/2017](#), per violazione degli articoli 3, 5, 32, 76, 117, 118 e 120, [Cost.](#)

Detto articolo, nel modificare l'art. 6, comma 10, ha previsto la possibilità di escludere dall'ambito di applicazione della parte III del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), non solo i progetti aventi come unico obiettivo la difesa nazionale, ma pure quelli che corrispondono ad esigenze relative alla protezione civile, così prevedendo un procedimento identico pur se riguardante materie diverse. Dunque, il Governo ha escluso le Regioni fra le autorità competenti a valutare l'ambito di applicazione del sopra citato [d.lgs. 152/2006](#) in riferimento ai progetti destinati a fronteggiare emergenze che riguardano la protezione civile, finendo col disattendere il principio di leale collaborazione, e così comprimendo la competenza regionale in materie che sono espressione anche di interessi e competenze concorrenti;

- dell'art. 5 del [d.lgs. 104/2017](#), per violazione degli articoli 3, 5, 32, 76, 117, 118 e 120, [Cost.](#)

L'art. 5 ha introdotto l'art. 7 bis del [d.lgs. 152/2006](#) per mezzo del quale sono state definite le competenze in sede statale e regionale nelle procedure VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Tale misura ha ridimensionato la potestà normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, che così si limita a profili di tipo organizzativo o comunque, di funzione amministrativa.

Anche in questo caso, verrebbe compromesso l'esercizio della potestà legislativa regionale in materie concorrenti (porti e aeroporti civili, produzione, governo del territorio, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) e, in particolare, in materia di tutela della salute, stante le finalità del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Tali competenze si pongono in un rapporto di concorrenza in quanto nessuna di esse può dirsi prevalente, convergendo tutte nella nuova definizione delle regole

procedimentali della valutazione di impatto ambientale, ma esse risultano, pure, tra loro strumentalmente connesse.

La descritta connessione strumentale delle competenze legittima un intervento del Governo che le riporti alla sintesi, ma ciò senza pregiudicare l'adeguata valorizzazione delle autonomie regionale per il tramite dell'intesa, da raggiungere in sede di Conferenza permanente i cui esiti, come affermato, sono stati disattesi dal Governo, non essendo stata individuata alcuna forma di coordinamento con le Regioni, con pregiudizio della salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, celerità, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa e della chiara individuazione dei soggetti responsabili;

-dell'art. 16, comma 1 e comma 2, del [d.lgs.104/2017](#), per violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 e 120, [Cost.](#)

Tale articolo introduce il cd. provvedimento autorizzatorio unico regionale che andrà a ricomprendere, non solo la valutazione di impatto ambientale strettamente intesa, ma pure tutti i titoli abilitativi rilasciati, necessari alla realizzazione dei progetti e all'esercizio delle attività da questi derivanti. Il tutto eccedendo i limiti posti nella legge delega in materia, in violazione dell'art. 76 [Cost.](#), considerato che la norma contestata non si limita ad intervenire sui soli atti di assenso di carattere ambientale, ma influisce sulle diverse componenti, di varia natura, del provvedimento da adottare, in assenza nel necessario coordinamento normativo, con conseguente pregiudizio del principio della certezza del diritto;

-dell'art. 21 del [d.lgs.104/2017](#), per violazione degli articoli 5, 76, 117 e 120 [Cost.](#)

E' contestata la legittimità dell'art. 21 nella misura in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nella fase di approvazione del decreto ministeriale con il quale sono disposte le modalità di determinazione delle tariffe relative alla copertura dei costi istruttori, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VAS. Anche per tale aspetto, quindi, assume rilievo la mancanza di un adeguato riconoscimento delle regioni e dunque la mancanza di leale collaborazione da parte del legislatore statale.

-degli articoli 22, commi 1-4, e 26, comma 1 lettera a) del [d.lgs. 104/2017](#), per violazione degli articoli 5, 76,117,118 e 120, [Cost.](#)

Gli articoli in questione sono contestati in quanto sottrarrebbero alle Regioni un consistente numero di tipologie progettuali, che pure ricadono in materie attribuite alla competenza concorrente, ovvero ridimensionano le competenze amministrative

regionali, con conseguente violazione delle prerogative riconosciute alle autonomie locali. Il tutto giustificato da un generico richiamo ad esigenze di semplificazione ed armonizzazione della regolamentazione di aspetti procedurali in materia di VIA, in assenza, anche in questo caso, della necessaria preventiva intesa con le Regioni;

-dell'art. 27 del [d.lgs.104/2017](#), per violazione degli articoli 76 e 81, [Cost.](#).

Tale articolo introduce la cd. clausola di invarianza finanziaria che, nel caso in esame, si ritiene essere aleatoria, in quanto gli ulteriori adempimenti conseguenti quelli nuovi, di tipo procedurale potrebbero generare, in via presuntiva, il reperimento di risorse finanziarie integrative, con conseguente violazione sia del parametro costituzionale di cui all'art. 81, che di quello di cui all'art. 76, posto che vi sarebbe, anche in questo caso, violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega.

6.3 Gli atti di promovimento in via incidentale.

Ordinanza TAR Calabria – Sez. Catanzaro del 7 ottobre 2016.

Con [ordinanza del 7 ottobre 2016, registro ordinanze n. 3 del 2017](#), adottata dal Tribunale amministrativo regionale – Sezione di Catanzaro, nel giudizio promosso da M.G. s.r.l. contro la Regione Calabria, avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'atto con cui la Regione ha sospeso, - nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti - , il procedimento attivato dal ricorrente diretto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e al rilascio della autorizzazione integrata ambientale (AIA), per la realizzazione di una discarica per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La domanda di annullamento è stata ritenuta fondata sull'assunto che l'atto di sospensione impugnato è viziato da illegittimità costituzionale derivata dall'art. 1 della [l.r. 19 febbraio 2016, n. 8](#), la quale ultima si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che, invece, assegna alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente e dell'ecosistema.

In particolare, la norma regionale in questione attribuisce all'amministrazione titolare del procedimento, - diretto al rilascio della VIA e dell' AIA per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti "sul" o "nel" suolo - , il potere/dovere di sospendere provvisoriamente i relativi procedimenti, se all'entrata in vigore della legge gli stessi siano ancora in corso, in attesa dell'adozione del nuovo

piano regionale di gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per la durata massima di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge.

Il Collegio giudicante ha ritenuto di dover investire della questione di legittimità costituzionale la Consulta, ritenendo condivisibili i rilievi prospettati da parte ricorrente, considerando la questione sia non manifestatamente infondata, che rilevante ai fini della decisione.

Quanto al primo aspetto, il TAR ha ritenuto che la norma regionale, incidendo in senso dilatorio su termini procedurali, ma direttamente sulla materia dei "rifiuti", finisce con l'intervenire in un ambito, quello della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuito, in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, cui è rimesso il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale.

Rimane ferma la possibilità per le Regioni di curare interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, considerando, in ogni caso, escluse eventuali interferenze normative aventi ad oggetto la medesima materia, anche quando, per ipotesi, si volesse attribuire alla norma regionale natura cedevole ([Corte cost. sentenza n. 67 del 2014](#)).

Circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della [legge regionale 19 febbraio 2016, n. 8](#), essa sarebbe determinata dal rapporto di mera applicazione intercorrente tra l'atto amministrativo impugnato, espressione di un potere amministrativo privo di spazi decisionali, e la norma regionale predetta, che ne costituisce, appunto, il suo fondamento.

Con [sentenza del 22 maggio 2018, n. 150](#), depositata l'11 luglio 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della [l.r. 19 febbraio 2016, n. 8](#) (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del novo piano regionale di gestione rifiuti) sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), [Cost.](#), in quanto la norma impugnata persegue finalità attinenti le competenze regionali, pur se funzionalmente

collegate alla tutela dell'ambiente, senza, tuttavia, attenuare il livello di protezione dell'ambiente garantito dalla legge statale.

6.4 Le pronunce della Consulta.

Nel corso del 2017, la Corte costituzionale ha depositato quattro sentenze che hanno definito altrettanti ricorsi promossi dal Governo (sentenze nn. [106](#) e 190) dalla Regione Calabria (sentenza n. 170) e in via incidentale (sentenza n. 30).

Ad esse si affianca una sola ordinanza, la n. 116, con la quale la Consulta ha definito, in luogo di sentenza, un ricorso promosso, in via principale, dal Governo.

- Le sentenze.

6.4.1 Le sentenze della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo.

6.4.1.1. Sentenza n. 106 relativa alla l.r. 10/2016.

Con [sentenza dell'11 aprile 2017, n. 106](#), depositata l'11 maggio 2017, la Corte costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso introduttivo n. 35/2016 avente ad oggetto l'impugnativa degli articoli 4 e 5 della [legge regionale 20 aprile 2016, n. 10](#) (*Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche*), per violazione degli articoli 117, terzo comma, 120, secondo comma, [Cost.](#).

Entrambe le disposizioni regionali incidono sulla disciplina in materia sanitaria, nonostante la sottoposizione della Regione Calabria a Piano di rientro dal disavanzo sanitario, e come tali, ritenute incostituzionali.

Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Consulta, «*costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", finalizzati al contenimento della spesa*

sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015)» (da ultimo, sentenza n. 14 del 2017).

Essa ha, pure, costantemente affermato che, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, [Cost.](#), «il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, [Cost.](#) (ex plurimis, sentenze n. 14 del 2017; n. 266 del 2016; n. 278 e n. 110 del 2014; n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e già n. 78 del 2011). L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014)» (sentenza n. 14 del 2017; nello stesso senso, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015).

Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce, pertanto, in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale» ([sentenza n. 51 del 2013](#)), ben essendovi il rischio che la disposizione intervenga in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, capace di ostacolare, sia pur indirettamente, l'unitarietà dell'intervento (sentenza n. 266 del 2016).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che detta interferenza sarebbe evidente dalla mera comparazione testuale degli atti legislativi.

Le censurate disposizioni, infatti, individuano, con l'art. 4, le attività odontoiatriche non soggette ad autorizzazione sanitaria o a segnalazione certificata di inizio attività, mentre, con l'art. 5, quelle soggette ad autorizzazione sanitaria all'esercizio, pur se fra i compiti assegnati al commissario *ad acta* dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015 vi era proprio quello di dare attuazione alla normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli censurati per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, [Cost.](#), ritenendo assorbite le rimanenti censure formulate nel ricorso.

6.4.1.2 Sentenza n. 190 relativa alla l.r. 11/2016.

Con [sentenza del 23 maggio 2017, n. 190](#), depositata il 14 luglio 2017, la Corte costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso n. 37/2016 avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della [legge regionale 20 aprile 2016, n. 11](#) (*Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29*).

Inoltre, per ragioni di connessione, e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), della [legge regionale 20 aprile 2016, n. 11](#), limitatamente all'inciso “*definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali*”, pur se non impugnato nel ricorso introduttivo, ritenendo, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 3 della [l.r. 11/2016](#), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, [Cost.](#).

Le disposizioni censurate, infatti, nell'istituire il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) in tutte le aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria (lettera b), e il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria (lettera c), violano, in primo luogo, l'art. 120, secondo comma, della [Costituzione](#), interferendo con le funzioni demandate al commissario *ad acta*, in quanto si sovrappongono alle previsioni del piano di rientro e «alle azioni di *governance* di cui al programma operativo» 2013-2015 (approvato con decreto del commissario *ad acta* n. 14 del 2 aprile 2015), disattendendo, così, quanto disposto dal [decreto commissariale n. 130 del 16 dicembre 2015](#).

Tali disposizioni, inoltre, violano l'art. 117, terzo comma, [Cost.](#), perché contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», secondo cui gli interventi previsti nell'accordo Stato-Regioni e nel piano di rientro sono vincolanti per la Regione, la quale è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche

legislativi, che siano di ostacolo alla loro attuazione e a non adottarne di nuovi.

Tale interferenza sussiste anche avuto riguardo alla non impugnata lettera d) del comma 1 dell'art. 1, nella parte in cui demanda a un regolamento di Giunta la definizione degli «aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali» relativi ai menzionati servizi.

Tale norma, infatti, essendo in rapporto di stretta connessione e inscindibilità funzionale con quella che prevede la loro istituzione, non può che essere pure interessata, in via consequenziale, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale

Risulta non fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 che ha innalzato da sei a dodici mesi (rinnovabili) la durata del mandato dei commissari straordinari, di nomina regionale, presso le aziende sanitarie e ospedaliere.

Difatti, la durata del mandato commissariale, pur se prolungato ad un anno, non può essere equiparata a quella del direttore generale, che va, invece, da tre a cinque anni, non essendo detta proroga finalizzata a rendere ordinaria la gestione commissariale, ma solo a consentire che essa abbia – secondo la non irragionevole valutazione del legislatore regionale – una durata adeguata alla delicatezza e alla complessità dell'incarico.

6.4.2 Le sentenze della Consulta su ricorsi di iniziativa della Regione.

6.4.2.1 Sentenza n. 170 relativa al d.l. 133/2014.

Con [sentenza del 23 maggio 2017, n. 190](#), depositata il 12 luglio 2017, la Consulta ha definito, previa riunione dei giudizi, i ricorsi (rispettivamente iscritti al reg. ric. n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 10, n. 13 e n. 14 del 2015) delle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria con cui sono state promosse, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'intero [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#) (*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*) – convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – in riferimento all'art. 77 della [Costituzione](#); dell'intero art. 38 del citato decreto, in riferimento agli articoli 77, 117, secondo e terzo comma, e 118 [Cost.](#); nonché, specificamente, dei commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 10, del medesimo art. 38, in riferimento agli articoli 3, 5, 9, 11, 32, 97, 114,

117, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 118, 119 e 120 [Cost.](#) ed ai principi di ragionevolezza, leale collaborazione e sussidiarietà, nonché in relazione agli articoli 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*), e 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*); all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla direttiva 30 maggio 1994, n. 94/22/CE (*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi*), ed agli articoli 3, paragrafo 2, lettera a), 4, e da 5 a 12, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*), 4, paragrafo 6, della direttiva 12 giugno 2013, n. 2013/30/UE (*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE*), 1, paragrafo 1, lettera b), e 6, paragrafo 1, della direttiva 16 aprile 2014, n. 2014/52/UE (*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*).

Con un secondo gruppo di ricorsi (rispettivamente iscritti al reg. ric. n. 32, n. 35, n. 39 e n. 40 del 2015) le Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – (legge di stabilità 2015)*», in riferimento agli articoli 117 e 118 [Cost.](#), nonché al principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 [Cost.](#)

Le censure del primo gruppo di ricorsi riguardano, fra gli altri rilievi, la nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi recata dall'art. 38 del d.l. 133/2014, mentre le censure contenute nel secondo gruppo si concentrano sulla disposizione che ha sostituito il comma 1-bis del citato articolo, afferente al piano delle aree in cui consentire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nonché di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.

Per quanto qui di interesse, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della Regione Calabria in ragione della tardività del deposito della deliberazione della Giunta di ratifica del decreto presidenziale con cui era stata assunta la determinazione all'impugnativa, con conseguente difetto di legittimazione processuale attiva in capo al Presidente della Regione.

Tuttavia, per completezza espositiva, si rappresenta che la Consulta, in accoglimento di altri ricorsi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del sopra citato d.l. 133/2014, nella parte in cui non ha previsto un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.

E' stato pure dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 10 del citato art. 38, (ricorso Regione Veneto).

6.4.3 Le sentenze della Consulta su giudizi di natura incidentale.

6.4.3.1 Sentenza n. 30 relativa alla l.r. 18/1983.

Con [sentenza n. 30, depositata il 9 febbraio 2017](#), la Corte costituzionale ha definito il giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Corte di appello di Catanzaro con l'ordinanza n. 153 del 2015, nel giudizio civile fra il Consorzio "Valle Crati" contro il Fallimento della "...omissis...", avente ad oggetto la richiesta di nullità di lodo arbitrale.

La Consulta ha affrontato, quindi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della [legge regionale 30 maggio 1983, n. 18](#) (*Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali*), in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 117, [Cost.](#), nella parte in cui tale norma «*nello stabilire che i collegi arbitrali, per la risoluzione delle controversie relative ai lavori pubblici realizzati nel territorio regionale, siano composti da due magistrati, da due funzionari della regione (uno tecnico ed uno amministrativo), nominati dal presidente della regione, e da un libero professionista, nominato dall'appaltatore, determina con tale composizione una evidente disparità di trattamento tra la posizione dell'ente locale*

committente, quando esso sia diverso dalla regione, rispetto all'altro contraente che può includervi un professionista di propria fiducia, rispetto all'altro contraente che può includervi un professionista di propria fiducia.

Secondo la Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della l.r. 18/1983, sollevata in riferimento all'art. 117 [Cost.](#), è da ritenersi inammissibile, avendo la Corte di appello invocato tale parametro nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ma senza motivare la relativa censura.

Invece, ha ritenuto fondata la questione rispetto all'art. 3, [Cost.](#).

Infatti, la Corte, nel ribadire che l'arbitrato rappresenta un modo di risoluzione di controversie tra i soggetti dell'ordinamento, di tipo alternativo alla devoluzione di esse al giudice ordinario su concorde volontà delle parti, ha precisato che una legge che preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed un privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto secondo cui, se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, identica facoltà deve essere concessa all'altra parte.

Tale esigenza non potrebbe ritenersi soddisfatta con l'attribuzione ad un diverso soggetto pubblico, quale la Regione, rispetto a quello interessato alla vicenda arbitrale, del potere di nomina, in un collegio di cinque componenti, di un componente, come invece previsto dall'impugnato articolo.

Infatti, la Consulta ha ritenuto che la norma in esame sia idonea ad alterare il sistema delle autonomie, in quale, invece, considera distinte la soggettività di ciascuno degli enti suddetti e la correlata attribuzione dei poteri per la cura degli interessi pubblici di cui essi sono, rispettivamente, titolari, ritendendo, pertanto, fondata la questione e dichiarando, così, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della l.r. 18/1983, in riferimento all'art. 3 [Cost.](#), mentre ha ritenuto assorbite le altre censure dedotte in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, [Cost.](#)

- Le ordinanze.

6.4.3.2 Ordinanza n.116/2017 relativa alla l.r. 40/2015.

Con l'[ordinanza n. 116, depositata l'8 marzo 2017](#), la Corte costituzionale ha definito il giudizio relativo al ricorso n.9/2016, promosso in via principale dal Presidente

del Consiglio dei Ministri, ed avente ad oggetto l'impugnativa degli articoli 5, comma 1, lett. b), 12, comma 1, lettere i) e k), 13, comma 1, e 14 della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40](#), recante «Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (*Norme per la tutela. Governo e uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria*)», in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), [Cost.](#).

La Corte, in particolare, ha rilevato che, nelle more del giudizio, la Regione Calabria con la [legge regionale 5 agosto 2016, n. 28](#), recante «*Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Regione Calabria)*», ha modificato le disposizioni impugnate, eliminando i profili di illegittimità costituzionale sollevati.

Stante la mancata concreta applicazione, nel periodo di vigenza delle norme impugnate e l'intervenuta delibera del Consiglio dei ministri che ha deliberato la rinunciare al ricorso, poi accettata dalla stessa Regione, la Corte, in applicazione dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha dichiarato l'estinzione del processo.

APPENDICE

ALLEGATO 1

Tabelle di sintesi delle leggi regionali approvate nel 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione civile		
<u>Legge regionale 1 febbraio 2017, n. 1</u> Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane. L'obiettivo principale della legge è quello di riconoscere la funzione di pubblica utilità delle attività svolte dal Soccorso alpino e speleologico calabrese. In particolare, si stabilisce che la Regione si avvalga del Soccorso alpino calabrese per gli interventi di soccorso in stretta collaborazione con il SUEM delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie possono avvalersi del personale del Soccorso alpino anche per le attività di elisoccorso. Viene anche prevista la collaborazione del Soccorso alpino con la protezione civile calabrese.	PL	44/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	614
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	459
	Pubblicata	BURC n. 12 del 2 febbraio 2017

**I testi integrali delle leggi sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio, www.consiglioregionale.calabria.it, selezionando "Banche dati e documentazione", indi "Leggi regionali" e l'anno di riferimento*

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali		
<u>Legge regionale 1 febbraio 2017, n. 2</u> Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori. La legge prevede l'istituzione, presso il dipartimento competente in materia di politiche sociali, dell'Osservatorio regionale per i minori, cui è attribuito il compito di effettuare analisi, studi e ricerche sulle problematiche legate al mondo dei minori e suggerire proposte operative. Si prevede che l'Osservatorio, entro il mese di ottobre di ogni anno, predisponga un programma di attività corredato da analisi finanziaria e relativa copertura, e, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.	PL	131/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	4
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	326
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	139
	Pubblicata	BURC n. 12 del 2 febbraio 2017

Sviluppo economico e attività produttive – Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ititurismo)		
<u>Legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3</u> Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n.4 – Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri. La presente legge interviene, modificandola, sulla l.r. 4/95 recante la disciplina della classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri. Nel dettaglio, la legge introduce dei correttivi in merito ai requisiti richiesti per gli esercizi di affittacamera.	PL	186/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	72
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	44
	Pubblicata	BURC n.12 del 2 febbraio 2017

Sviluppo economico e attività produttive – Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ititurismo)		
<u>Legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4</u> Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 – Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast". La presente legge interviene, modificandola, sulla l.r. n. 2/2003 recante la disciplina degli esercizi ricettivi extralberghieri denominati bed and breakfast. Nel dettaglio, la legge introduce dei correttivi in merito ai requisiti richiesti per esercitare l'attività di bed and breakfast.	PL	187/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	72
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	44
	Pubblicata	BURC n.12 del 2 febbraio 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 1 febbraio 2017, n. 5</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. La legge intende dare attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore in ordine al procedimento necessario per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati dall'ente, individuando la copertura di bilancio necessaria ed indefettibile per procedere alla sottoposizione del disegno di legge al Consiglio regionale, in ossequio alla disciplina normativa prevista dall'art. 73 del D.lgs 118/2011	DL	197/X Leg.
	Iniziativa	Giunta Regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	25
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n.12 del 2 febbraio 2017

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali		
<u>Legge regionale 22 febbraio 2017, n. 6</u> Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n.15 (norme sui servizi educativi per la prima infanzia). La legge stabilisce le condizioni di accesso ai servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico, in modo da non operare discriminazioni di religione, etnie, gruppo sociale e nazionalità. Inoltre prevede che per accedere a tali servizi il minore deve avere assolto gli obblighi vaccinali. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.	PL	192/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	6
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	76
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	27
	Pubblicata	BURC n.20 del 22 febbraio 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)		
<u>Legge regionale 6 aprile 2017, n. 7</u> Mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari. Modifiche alla l.r. 17/2005. La presente legge, composta da tre articoli, modificando la l.r. 17/2005, consente ai titolari di stabilimenti balneari di poter mantenere le strutture amovibili per l'intero anno, anche in assenza di Piano spiaggia, previa acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo e verifica della rispondenza con la normativa regionale e gli obiettivi e gli indirizzi del piano di indirizzo regionale, mediante il rilascio di una concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente, purché siano rispettati alcuni parametri, quali il pagamento regolare dei canoni e dell'addizionale regionale, la mancanza di occupazioni o innovazioni abusive, l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e ogni altro atto prescritto.	PL	190/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	163
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	28
	Pubblicata	BURC n. 32 del 7 aprile 2017

Ordinamento istituzionale - Altro		
<u>Legge regionale 6 aprile 2017, n. 8</u> Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – “Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio” – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro. La presente legge dispone la messa in liquidazione della Fondazione FIELD - Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio -, ente <i>in house</i> dell'Amministrazione regionale. A tal fine, la norma prevede il trasferimento delle funzioni di competenza della fondazione ad Azienda Calabria Lavoro e la nomina di un Commissario per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura di liquidazione. Per l'attuazione della legge non sono previsti nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.	PL	226/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 32 del 7 aprile 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti		
<u>Legge regionale 6 aprile 2017, n. 9</u> Modifica alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 e ss.mm.ii. La presente legge modifica il secondo periodo del comma 1 dell'art. 11 della l. r. n. 20/1999, recante "<i>Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – A.R.P.A.CAL.</i>", ai fini dell'adeguamento del quadro normativo regionale a quello nazionale, recependo il possesso dei requisiti riportati nell'art. 8 della legge n. 132/2016, (<i>Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale</i>) per accedere all'incarico di Direttore generale dell'A.R.P.A.CAL..	PL	224/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	4
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 32 del 7 aprile 2017

Ordinamento istituzionale – Enti locali e decentramento		
<u>Legge regionale 6 aprile 2017, n. 10</u> Modifica alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum). La legge, senza ricadute a carico del bilancio regionale, apporta modifiche all'art. 41 della l. r. 13/1983, che norma la procedura in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum, ampliando i termini di indizione e di convocazione degli elettori al referendum consultivo obbligatorio previsto all'art. 40 della stessa legge regionale.	PL	225/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 32 del 7 aprile 2017

Ordinamento istituzionale – Enti locali e decentramento		
<u>Legge regionale 5 maggio 2017, n. 11</u> Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta. La presente legge istituisce il Comune di Casali del Manco per il tramite della fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta. Contestualmente all'istituzione del nuovo Comune, la norma prevede l'estinzione dei Comuni preesistenti ed il subentro del nuovo Comune nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni oggetto di fusione.	PL	96/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	SI
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	533
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	385
	Pubblicata	BURC n. 40 del 5 maggio 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 9 maggio 2017, n. 12</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Oggetto della presente legge è il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs 118/2011, così come modificato ed integrato dal d.lgs 126/2014. Nello specifico si evidenzia che, con deliberazioni numero. 3, 4, 5 e 6 del 27 gennaio 2017 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato il riconoscimento di quattro debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.	PL	216/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	22
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	22
	Pubblicata	BURC n. 44 del 9 maggio 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti		
<u>Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13</u> Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica). La presente legge interviene in materia di Consorzi di bonifica, modificando la l.r. 11/2003 per adeguare la disciplina regionale ai principi sanciti dall'Intesa Stato- Regioni del 18 febbraio 2008 e stabilire un principio di giusto rapporto tra corresponsione dei contributi di bonifica ed effettiva attività di miglioramento fondiario da parte di tali enti. L'art. 1 dispone che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili e derivante dalle opere pubbliche o dalle attività di bonifica del consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, determinato secondo criteri fissati dai piani di classifica. L'art. 2, sopprimendo le parole "diretti, indiretti e potenziali" dall'articolo 24 della l.r. 11/2003, consente, quindi, che il piano di classifica di ciascun consorzio individui i benefici derivanti dall'attività di bonifica, senza riferimenti al carattere diretto, indiretto o potenziale del beneficio medesimo. L'art. 4 stabilisce l'adeguamento degli statuti consortili, alle previsioni della legge.	PL	207/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	4
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	78
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	65
	Pubblicata	BURC n.44 del 9 maggio 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti		
<u>Legge regionale 9 maggio 2017, n. 14</u> Disposizioni in materia di revisore dei conti dei Consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 11/2003. La legge in oggetto adegua l'ordinamento dei Consorzi di bonifica, di cui alla l.r. n. 11/2003, alle disposizioni contenute nell' art. 13 della l.r. n. 69/2012, (<i>Provvedimento di carattere generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013</i>) che ha previsto la figura del Revisore unico dei conti. In particolare, la norma introduce nell'assetto organizzativo dei Consorzi di bonifica un organo di controllo a composizione monocratica, in sostituzione del preesistente organo di controllo a composizione collegiale, prevedendo un revisore unico effettivo ed uno supplente. E' previsto inoltre l'obbligo per i Consorzi di adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.	DL	151/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	SI
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	342
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	209
	Pubblicata	BURC n. 44 del 9 maggio 2017

Ordinamento istituzionale - Altro		
<u>Legge regionale 9 maggio 2017, n. 15</u> Abrogazione del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 9/2007. La legge in oggetto abroga l'art. 32, comma 2, della l.r. 9/2007 (<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002</i>), riguardante la disciplina, tramite apposite convenzioni da inviare alla competente Commissione consiliare che esprime parere vincolante, dei rapporti fra la Fondazione <i>Mediterranea Terina Onlus</i> e la Regione Calabria. L'intervento abrogativo è finalizzato a risolvere dubbi interpretativi che, nel tempo, si sono tradotti in difficoltà di attuazione di quanto normativamente previsto.	PL	232/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 44 del 9 maggio 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)		
<u>Legge regionale 9 maggio 2017, n. 16</u> Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della l.r. 17/2005. La legge reca modifiche ed integrazioni alla l.r. 17/2005, con particolare riguardo alle concessioni demaniali marittime. L'art. 1 della legge introduce modifiche ordinamentali all'art. 9 della l.r. 17/2005, con il fine (commi 1 e 2) di adeguarne il contenuto ai principi previsti dal legislatore statale. L'art. 2 stabilisce che fino all'approvazione dei Piani Comunali di spiaggia non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere apportate varianti sostanziali ai rapporti concessori vigenti; sono tuttavia previste delle deroghe, anche se l'attività concessoria in deroga dovrà essere preceduta dal parere vincolante del Dipartimento regionale competente ed essere conforme alle normative regionali e al piano di indirizzo regionale. L'art. 3 stabilisce, altresì, che nelle more di una organica disciplina della materia, i comuni adeguino i propri ordinamenti, rilasciando le concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In tal modo si intende uniformare l'ordinamento regionale ai principi concorrenziali fissati sia dalla normativa europea che nazionale.	PL	230/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	17
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BURC n. 44 del 9 maggio 2017

Sviluppo economico e attività produttive – Miniere e risorse geotermiche		
<u>Legge regionale 9 maggio 2017, n. 17</u> Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale. La legge in oggetto differenzia la disciplina dell'attività di estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale con finalità economico – commerciale da quella con finalità di manutenzione fluviale, entrambe originariamente contenute nella l.r. 40/2009. In particolare, la norma colloca le due fattispecie in fonti legislative distinte: attraverso la modifica dell'art. 17 della l.r. 40/2009, ne delimita la portata alla sola ipotesi di attività estrattiva a fini commerciali; regola, invece, al suo interno, l'attività di estrazione di materiali litoidi per finalità di manutenzione fluviale (art. 2). La legge inoltre, al fine di adeguare la normativa regionale all'evoluzione della normativa statale che ha stabilito la soppressione delle Autorità di bacino regionali e l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, contiene disposizioni in materia di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale.	DL	219/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	51
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	35
	Pubblicata	BURC n. 44 del 9 maggio 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti		
<u>Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18</u> Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato. La legge dà attuazione al Codice dell'ambiente dettando norme in materia di servizio idrico integrato (S.I.I.) quale servizio pubblico di interesse generale. Quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il S.I.I., comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, viene istituita l'Autorità idrica della Calabria (A.I.C.) L'A.I.C. è un ente pubblico non economico rappresentativo dei comuni calabresi, svolge le funzioni già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito, funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato. Gli organi dell'A.I.C. sono: l'assemblea, il direttore generale e il revisore unico dei conti. È previsto anche un consiglio direttivo. L'A.I.C., costituita da 40 comuni, si articola sul territorio in Conferenze territoriali di zona. La gestione del S.I.I. viene affidato dall'A.I.C. al soggetto gestore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico, e relativo disciplinare, sono individuate le gestioni esistenti da salvaguardare. Sull'attività del soggetto gestore vigila l'A.I.C. Le funzioni della Regione sono indicate dall'art. 17. La tutela degli utenti è garantita dall'istituzione di un Comitato consultivo. Gli articoli 19, 20, 21, dettano le disposizioni transitorie. L'art. 22 attribuisce alla Regione poteri sostitutivi al fine dell'attuazione della legge.	PL	140/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	7
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	424
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	278
	Pubblicata	BURC n.48 del 18 maggio 2017

Servizi alla persona e alla comunità – Spettacolo		
<u>Legge regionale 18 maggio 2017, n. 19</u> Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale. La legge riorganizza il sistema teatrale calabrese, prevede specifiche disposizioni dirette a promuovere l'attività teatrale in ambito regionale e favorirne la fruizione ed abroga la normativa previgente, ovvero la l.r. 3/2004. In particolare, si prevede l'erogazione di contributi, destinati alle compagnie e ai centri di produzione teatrale, alla distribuzione di spettacoli, ai festival e al sistema regionale delle residenze teatrali e finalizzati all'acquisto di impianti e beni strumentali quali impianti audio e luci, attrezzature e ausili tecnici per illuminotecnica, impianti per la realizzazione di costumi e scenografie, mezzi di locomozione e trasporto di scene e costumi. La legge prevede il sostegno ad attività di formazione in ambito teatrale, favorendo anche i rapporti con istituti scolastici e università regionali. Si istituisce inoltre il registro regionale del teatro e si prevede l'adozione, da parte della Giunta, del piano triennale degli interventi nel sistema teatrale.	PL	198/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	215
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	60
	Pubblicata	BURC n.48 del 18 maggio 2017

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste

<u>Legge regionale 18 maggio 2017, n. 20</u> Interpretazione autentica del comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24. Oggetto della legge è l'interpretazione autentica del comma 1 ter dell'art. 12 della l.r. n. 24/2002, concernente <i>“Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. (Disegno di legge collegato alla Legge Finanziaria regionale 2002)”</i>. Al fine di evitare dubbi circa la concreta applicazione del comma citato, la norma precisa che i limiti derivanti da disposizioni di leggi regionali in materia di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali non si applicano all' ARCEA limitatamente alle attività di ispezione e controllo propedeutiche e successive alle erogazioni degli aiuti comunitari, nazionali e regionali, che la medesima Agenzia svolge in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis del medesimo art. 12. Restano comunque fermi i vincoli complessivi di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, già previsti dalla norma oggetto di interpretazione autentica.	PL	231/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	7
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 48 del 18 maggio 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)		
<u>Legge regionale 30 giugno 2017, n. 21</u> Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria). La legge in oggetto, accoglie le richieste pervenute da parte delle amministrazioni locali riguardanti l'adesione alle procedure semplificate di cui agli artt. 27 ter e quater della l.r. 19/2002, nonché alcune problematiche applicative della norma urbanistica. In particolare, l'intervento modificativo concerne: la redazione dei Piani Strutturali in forma associata e l'uso dei contributi erogati a tal fine; l'eliminazione del termine di scadenza per l'adesione alla procedura semplificata e alla procedura a "consumo di suolo zero"; la previsione dei casi di fusione di Comuni, fissando un termine di approvazione del Piano in 12 mesi dalla data di costituzione del nuovo ente; il riconoscimento di meccanismi di premialità di accesso alle risorse comunitarie ai Comuni che approvano lo strumento urbanistico entro il 31 dicembre 2017.	DL	252/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	6
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 62 del 30 giugno 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 22</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere a), d), ed e) comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42. La legge attua quanto previsto dal legislatore statale in ordine al procedimento da adottare al fine del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati dall'ente. In particolare, la legge riconosce, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 118/2011, la legittimità di debiti fuori bilancio contratti dalla Giunta regionale e derivanti da: sentenze a altri titoli esecutivi (art. 1); procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (art. 2); acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa (art.3).	DL	222/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	39
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	37
	Pubblicata	BURC n. 64 del 5 luglio 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 23</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il d.lgs. 118/2011 (<i>Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>) prevede espressamente che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna e acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, art. 73, comma 1, lettere a) ed e), la legge in oggetto riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, per come dettagliati nelle tabelle allegate. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.	DL	227/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	79
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	57
	Pubblicata	BURC n. 64 del 5 luglio 2017

Multisetto		
<u>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 24</u> Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri). La norma in oggetto abroga la l.r. 3/2017, che, modificando il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 4/1995, ha ampliato, per coloro che esercitano l'attività di affittacamere, il numero massimo di camere e posti letto da destinare all'ospitalità, passando da 6 camere e 12 posti letto a 10 camere e 20 posti letto. Inoltre, al fine di evitare problemi interpretativi, la legge dispone espressamente la reviviscenza del testo nella versione precedente la modifica.	PL	209/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	NO
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	129
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	100
	Pubblicata	BURC n. 64 del 5 luglio 2017

Multisetto		
<u>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 25</u> Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast"). La norma in oggetto abroga la l.r. 4/2017 che, modificando il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 2/2003, ha ampliato, per coloro che esercitano l'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast", il numero massimo di camere e posti letto da destinare all'ospitalità, passando da 4 camere ed 8 posti letto a 6 camere e 14 posti letto. Inoltre, al fine di evitare problemi interpretativi, la legge dispone espressamente la reviviscenza del testo nella versione precedente la modifica.	PL	210/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	129
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	100
	Pubblicata	BURC n. 64 del 5 luglio 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 26</u> Prosecuzione dell'esercizio provvisorio da parte della curatela fallimentare SO.G.A.S. s.p.a. Per far fronte a rilevanti ragioni di interesse pubblico e garantire il diritto alla mobilità sul territorio dei cittadini che risiedono nell'area servita dallo scalo aeroportuale della Città metropolitana di Reggio Calabria, l'intervento normativo in oggetto si concretizza nella dazione di un contributo regionale straordinario in favore della curatela fallimentare della Società di gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) spa, destinato alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio sino alla data del 18 luglio 2017.	PL	243/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	42
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	35
	Pubblicata	BURC n. 64 del 5 luglio 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 27</u> Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). La legge in oggetto sostituisce interamente l'art. 39 della l.r. 47/2011 (<i>Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012</i>), riguardante "Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati". Per far fronte alle difficoltà attuative del programma di edilizia sociale di cui alla l.r. 36/2008, dipendenti in gran parte dalla crisi economica, l'introdotta modifica normativa prevede la possibilità di richiedere la rimodulazione degli interventi, cambiando la tipologia da proprietà a locazione, nonché di richiedere la proroga dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2019. Destinatari dell'intervento sono esclusivamente i soggetti attuatori degli interventi finanziati ai sensi della citata l.r. 36/2008 per i quali si sia raggiunto, al momento della presentazione della domanda, un avanzamento pari o superiore al 35% dei lavori.	PL	254/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 64 del 5 luglio 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 28</u> Avvio delle attività dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24. Legge, composta da un solo articolo, reperisce le risorse necessarie per consentire di avviare le attività dell'Agenzia per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, istituita dall'art. 7 della l.r. 24/2009, con l'obiettivo di favorire le migliori condizioni per l'innovazione e la ricerca, stimolare gli investimenti e aumentare capacità di innovazione e sviluppo nel settore.	PL	255/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC. n. 64 del 5 luglio 2017

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione		
<u>Legge regionale 5 luglio 2017, n. 29</u> Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria). La legge modifica la l.r. 19/2001, con cui è stata recepita, nell'ordinamento regionale, la normativa sul procedimento amministrativo. Alla luce delle diverse modifiche subite dalla legge nazionale <i>de quo</i>, è emersa l'esigenza di una novella anche della legislazione regionale in materia, che si è tradotta nell'introduzione di misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa regionale. Le modifiche di maggior rilievo sono costituite dall'introduzione del capo III bis intitolato "Semplificazione amministrativa" che introduce le disposizioni procedurali atte a semplificare l'azione amministrativa. In tale ambito si collocano le principali novità introdotte dai riformati articoli 12, in materia di riunione decisoria, 13 e 14, relativi a intese e accordi con altre amministrazioni o con privati, 15, disciplinante la segnalazione di inizio attività e il silenzio assenso.	DL	185/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	228
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	198
	Pubblicata	BURC. n. 64 del 5 luglio 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 05 luglio 2017, n. 30</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La legge, composta di tre articoli, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio maturati dal Consiglio regionale derivanti da sentenze esecutive e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) ed e) del d.lgs 118/2011, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009).	PL	248/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	17
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC. n. 64 del 05 luglio 2017

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste		
<u>Legge regionale 05 luglio 2017, n. 31</u> Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoi agricoli. La presente legge promuove l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà della Regione, degli Enti controllati e dei comuni, per favorire il ricambio generazionale, nonché la conservazione del suolo, la difesa dell'ecosistema, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. A tal fine si prevede (art. 2) che la Giunta predisponga annualmente un elenco con relativa cartografia dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale di proprietà della Regione idonei per l'assegnazione, a titolo oneroso, a giovani agricoltori singoli o associati di cui alla legge 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali). Si prevedono altresì le procedure per conferire i terreni ai giovani agricoltori (art. 3) e si disciplinano gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico preliminarmente concordati e autorizzati, con previsione di sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati (art. 4).	PL	69/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	6
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	668
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	529
	Pubblicata	BURC. n. 64 del 05 luglio 2017

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste		
<u>Legge regionale 05 luglio 2017, n. 32</u> Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria 2014/2020 per lo sviluppo rurale di cui all'allegato V del Regolamento UE n. 1305/2013. Risorse idriche – Copertura costi ambientali. Legge in esame attua una delle cosiddette condizionalità ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria in materia di risorse idriche. Nel dettaglio, la norma, per soddisfare i prerequisiti richiesti, allo scopo di coprire i costi ambientali derivanti dall'utilizzo delle risorse idriche imputabili alla Regione e connessi ad interventi per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto, prevede l'autorizzazione della spesa nella misura del 5 per cento delle risorse stanziare nel bilancio di previsione a titolo di canone concessorio e ne individua la necessaria copertura.	DL	250/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	8
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC. n. 64 del 5 luglio 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 06 luglio 2017, n. 33</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Legge, composta da 4 articoli, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze esecutive e altri titoli esecutivi non ancora oggetto di procedura esecutiva però già contabilmente regolarizzati per come dettagliato nella tabella allegata 1. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, art. 73, comma 1, lettera a), la Giunta regionale è quindi autorizzata ad apportare variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.	DL	256/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	87
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	9
	Pubblicata	BURC. n. 93 del 6 ottobre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 34</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Con la presente legge viene riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi già contabilmente regolarizzata in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) del d.lgs 11/118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).	DL	263/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	58
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	9
	Pubblicata	BURC n. 93 del 6 ottobre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 35</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs 118/2011 la presente legge regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da sentenze esecutive di condanna per le somme indicate nell'allegata tabella. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui alla presente legge si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2017-2019 del Consiglio regionale della Calabria.	PL	276/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	28
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	10
	Pubblicata	BURC n. 104 del 2 novembre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 36</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) comma 1, ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La legge riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi non ancora oggetto di procedura esecutiva ma già contabilmente regolarizzati, ai sensi del d.lgs. 118/2011. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con l.r 45/2017, istituendo appositi capitoli di bilancio necessari all'attuazione di quanto previsto nella presente legge.	DL	277/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	24
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	10
	Pubblicata	BURC n. 104 del 2 novembre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 37</u> Riconoscimento della legittimità de un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs 118/2011 la presente legge riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante dall'acquisizione di un servizio in assenza del preventivo impegno di spesa come meglio specificato nell'allegata tabella. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità del debito si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2017 – 2019 del bilancio del Consiglio regionale della Calabria.	PL	282/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	11
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	10
	Pubblicata	BURC n. 104 del 2 novembre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 31 Ottobre 2017, n. 38</u> Modifiche ed integrazioni all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017). La legge integra la legge di stabilità regionale per il 2017 prevedendo che il contributo stanziato nell'esercizio finanziario 2017 a favore della "Fondazione <i>Mediterranea Terina Onlus</i>", da intendersi vincolato e destinato esclusivamente alle spese di funzionamento della fondazione, può essere erogato previa presentazione dell'annuale Piano delle attività dell'Ente e tenuto conto delle voci di spesa ivi contenute, con priorità esclusiva al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della fondazione stessa.	PL	288/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 104 del 2 novembre 2017

Ordinamento istituzionale – Enti locali e decentramento		
<u>Legge regionale 7 novembre 2017, n. 39</u> Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro. La legge modifica i confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro, ed è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico-finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale.	PL	83/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	714
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	653
	Pubblicata	BURC n.109 dell'8 novembre 2017

Multisetto		
<u>Legge regionale 7 novembre 2017, n. 40</u> Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera. La Regione Calabria con tale legge promuove la Dieta mediterranea di riferimento di Nicotera, valorizzandola come buon stile di vita, per il mantenimento di un buon stato di salute. La Regione attiva un partenariato con i sette paesi del <i>Seven countries study</i> e promuove interventi diretti a sostenere la diffusione del modello nutrizionale e le attività economiche, ambientali, sociali e culturali legati a tale stile alimentare. Per l'attuazione della legge, la Regione istituisce un Osservatorio con funzioni consultive, programmatiche e di monitoraggio per la promozione della stessa dieta, e istituisce inoltre nelle scuole la settimana di promozione della Dieta Mediterranea italiana di riferimento di Nicotera. Viene previsto anche un albo regionale di prodotti e ricette della dieta mediterranea. È contestualmente abrogata la l.r. 45/2013.	PL	113/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	8
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	603
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	376
	Pubblicata	BURC n.109 dell'8 novembre 2017

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste		
<u>Legge regionale 7 novembre 2017, n. 41</u> Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali – Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati). <i>(Approvata nella seduta del 30 ottobre 2017)</i> La legge reca norme di modifica delle disposizioni regionali che individuano i prodotti a base di latte storicamente riconosciuti, oppure fabbricati con metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura che risultano consolidate nel tempo. Il testo di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 opera una novella all'articolo 2 della l.r 5/2004 in cui, con l'aggiunta del comma 2, si introduce la disposizione che qualifica quali locali di stagionatura le pareti geologicamente naturali consentendo l'uso sia delle cavità naturali, che artificiali. Infine, l'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 3 la formula d'urgenza dell'entrata in vigore.	PL	262/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	72
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	13
	Pubblicata	BURC n. 109 dell'8 novembre 2017

Ordinamento istituzionale - Altro		
<u>Legge regionale 7 novembre 2017, n. 42</u> Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali. La presente legge regionale riguarda il "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali". L'articolo 1 prevede, al comma 1, che la procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) deve essere conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta da un commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 25/2013. L'articolo 2 della suddetta legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	PL	274/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	32
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	19
	Pubblicata	BURC n.109 dell'8 novembre 2017

Finanza regionale – Contabilità regionale		
<u>Legge regionale 17 novembre 2017, n. 43</u> Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2016. La presente legge è un atto dovuto della Regione. Negli articoli predisposti vengono evidenziate le varie voci del rendiconto generale ed in particolare, all'art. 14, ai sensi del d.lgs 118/2011, sono approvati i contenuti di dettaglio del Rendiconto consolidato Giunta – Consiglio 2016 come da allegato al Rendiconto Generale della Regione Calabria 2016.	DL	242/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	183
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n. 118 del 17 novembre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 17 novembre 2017, n. 44</u> Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2017-2019. Legge è composta da 10 e prevede variazioni di carattere finanziario rispetto al bilancio di previsione finalizzate ad affrontare le mutevoli esigenze economiche del territorio regionale. Art. 1 (Residui attivi e passivi e fondo cassa), art. 2 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 e fondo pluriennale vincolato), l'art. 3 incrementa gli importi iscritti nei fondi speciali ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 118/2011, per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possono essere approvati nel triennio 2017 – 2019. L'art. 4 prevede variazioni alle spese autorizzate con la legge di stabilità 2017 evidenziate nella tabella C allegata alla presente legge. L'art. 8, in attuazione del principio di leale collaborazione, modifica la l.r. 45/2016 a seguito di impegni assunti con il Governo.	DL	290/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	11
	Pubblicata	BURC n. 118 del 17 novembre 2017

Multisetto		
<u>Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 45</u> Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009). Con la presente legge viene inserito il comma 3bis all'art. 65 della LR 12 giugno 2009, n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009), per estendere le disposizioni relative all'accreditamento di reparti e strutture di aziende sanitarie o singoli reparti delle aziende ospedaliere già attivi, anche al Polo integrato INAIL- Regione Calabria di Lamezia Terme.	PL	298/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 126 dell'11 dicembre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 46</u> Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Legge composta da otto articoli con i quali si modificano parti di alcune leggi regionali introdotte o sostituite dalla l.r. 43/2016 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017) sottoposte ad osservazioni da parte del Ministero Economia e Finanze. Le modifiche apportate riguardano la l.r. 24/2013 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), l'art. 11 e l'art. 21bis della l.r. 7/96 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), la l.r. 44/2016 (Legge di stabilità regionale 2017) e infine la l.r. 34/2010 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Le necessarie modifiche introdotte hanno determinato variazioni al bilancio di previsione 2017 – 2019.	DL	297/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	Burc n. 126 dell'11 dicembre 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti		
<u>Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 47</u> Disciplina transitoria in materia di gestione dei rifiuti. La legge prevede che la Regione Calabria, senza oneri a carico del bilancio regionale, sospenda il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti ed i procedimenti di valutazione ambientale pendenti presso gli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lettera l) del d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio regionale attualmente vigente.	PL	275/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	64
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	19
	Pubblicata	BURC n. 126 dell'11 dicembre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 48</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il d.lgs. 118/2011 (<i>Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>) prevede espressamente che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna e acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, art. 73, comma 1, lettere a) ed e), la legge in oggetto riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, per come dettagliati nelle tabelle allegate. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.	DL	289/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	46
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	34
	Pubblicata	BURC n. 129 del 22 dicembre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 49</u> Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e), comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede espressamente che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna e acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, art. 73, comma 1, lettere a) ed e), la legge in oggetto riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, per come dettagliati nelle tabelle allegate. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.	DL	301/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	15
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	13
	Pubblicata	BURC n. 129 del 22 dicembre 2017

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali		
<u>Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 50</u> Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo - terapeutici nella Regione Calabria in favore di bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito. La legge in oggetto introduce nella legislazione regionale una disciplina specifica dei soggiorni educativo - terapeutici per bambini, adolescenti e giovani calabresi affetti da diabete mellito. La norma indica le finalità educative e le tipologie dei soggiorni, qualificandoli come esperienze residenziali di breve periodo, durante i quali sono svolte attività pedagogiche, fisiche e ludico - ricreative, garantendo una corretta educazione alimentare e una adeguata assistenza infermieristica. In base alla durata, i soggiorni educativo-terapeutici sono distinti in weekend educativi, per bambini di età inferiore ai nove anni accompagnati dai genitori, e campi scuola, per ragazzi di età compresa fra i nove e i diciotto anni. L'organizzazione dei soggiorni è affidata al Centro di coordinamento regionale della Rete diabetologia pediatrica calabrese.	PL	199/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	SI
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	336
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	329
	Pubblicata	BURC n. 130 del 22 dicembre 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti		
<u>Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51</u> Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). La legge in oggetto definisce il sistema regionale antincendi boschivi, specificando la funzione di pianificazione, di programmazione e di coordinamento della Regione e le azioni volte a ridurre il relativo rischio ambientale. In particolare, la norma definisce le caratteristiche delle azioni relative alla prevenzione diretta e indiretta, stabilendo le opere e gli interventi necessari alla realizzazione di politiche di prevenzione degli incendi. Nell'ambito della funzione programmatica, il testo normativo statuisce il contenuto e le modalità di redazione ed approvazione del Piano AIB; prevede, inoltre, la possibilità per la Regione di attivare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato riconosciute e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'espletamento delle connesse attività operative. Sono definiti i requisiti minimi e l'approccio metodologico che i Comuni sono tenuti a rispettare in relazione alla redazione degli elaborati che formano il catasto degli incendi boschivi. La norma, infine, detta una serie di prescrizioni per i terreni interessati da fenomeni incendiari e dispone, in capo a soggetti specificatamente individuati, alcuni obblighi per l'esecuzione di opere di manutenzione sui terreni, al fine di prevenire danni al patrimonio boschivo.	PL	269/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	4
	Audizioni	SI
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	111
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	91
	Pubblicata	BURC n. 130 del 22 dicembre 2017

Servizi alla persona e alla comunità – Sport		
<u>Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 52</u> Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici. La legge in oggetto ha lo scopo di incrementare e destagionalizzare il turismo nell'ambito del territorio della Regione Calabria, nonché di promuovere la diffusione dell'attività sportiva del golf, attraverso la programmazione di un sistema regionale di impianti golfistici. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità e ogni altro connesso adempimento; prevede inoltre agevolazioni di carattere procedurale ed amministrativo e incentivi premiali sulle fattibilità urbanistiche ed edilizie nei territori comunali interessati. Sono ammessi alle agevolazioni: enti territoriali, altri enti pubblici e lo loro forme associative; società e consorzi a capitale misto a privato; associazioni sportive iscritte alla FIG; società di capitali. Il testo normativo descrive i requisiti tecnici degli impianti da golf contemplati a livello programmatico e precisa che la realizzazione di nuovi campi e/o l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti avvengono a totale carico degli investitori privati.	PL	71/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	831
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	456
	Pubblicata	BURC n. 130 del 22 dicembre 2017

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste		
<u>Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 53</u> Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati). La legge in oggetto modifica la l.r. 30/2001, intervenendo specificatamente sull'art. 26, comma 2, relativo alle modalità di ricerca e raccolta, e sull'art. 27, relativo al calendario di raccolta vigente per ciascuna varietà. In particolare, in relazione all'art. 26, l'intervento modificativo è volto a specificare il numero di cani utilizzabili per la ricerca dei tartufi; relativamente all'art. 27, le modifiche riguardano i periodi di raccolta previsti per le singole varietà di tartufo, per tener conto dei reali periodi di maturazione della specie in funzione delle peculiarità climatiche della Regione.	PL	212/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	300
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	273
	Pubblicata	BURC n. 130 del 22 dicembre 2017

Multisetttore		
<u>Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54</u> Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018). Il provvedimento collegato, oggetto della presente legge, contiene interventi connessi alla realizzazione della manovra di finanza regionale per l'anno 2018. Il testo normativo si compone di 22 articoli; si riportano di seguito le principali misure previste, ripartite per settori di intervento. Disposizioni in materia tributaria – destinazione di ulteriori risorse al fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali (art. 1); dilazione del pagamento in materia tributaria (art. 2); obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione (art. 3). Rifiuti – modifiche alla l.r. 18/2013: misure per far fronte ai ritardi comunali nella corresponsione del pagamento della tariffa di conferimento in impianto (art. 4); modifica l.r. 14/2014 in riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti (artt.5 e 7) ed all'avvio delle comunità d'ambito (art. 6); Ordinamento regionale ed enti strumentali – struttura organizzativa della Giunta regionale: disposizioni relative al Comitato di direzione (art. 10); Ente per i parchi marini regionali: istituzione di un comitato di indirizzo (art. 11). Attività produttive – contributi Consorzio del cedro e del bergamotto (art. 15); inserimento Castello di Roccella Jonica fra i destinatari dei contributi per la gestione e la valorizzazione dei castelli storici (art. 16). Servizi pubblici – trasporto pubblico locale: modifiche alla l.r. 35/2015 (art. 8). Politiche di contenimento della spesa amministrazione regionale – piano di razionalizzazione della spesa regionale (art. 19); spesa per il lavoro flessibile Consiglio e Giunta regionale (art. 20). Personale – ammortizzatori sociali per il personale Consorzi di bonifica (art. 17).	DL	302/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	15
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	13
	Pubblicata	BURC n. 130 del 22 dicembre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 2 dicembre 2017, n. 55</u> Legge di stabilità regionale. La legge di stabilità regionale contiene norme volte alla realizzazione di progetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale 2018 - 2020. La legge, inoltre, attraverso i suoi articoli, individua le nuove autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio finanziario 2018 e per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 stabilendo, in particolare, il finanziamento degli stanziamenti previsti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.	DL	303/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	16
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	14
	Pubblicata	BURC n. 130 del 22 dicembre 2017

Finanza regionale – Leggi di bilancio		
<u>Legge regionale 2 dicembre 2017, n. 56</u> Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020. La legge approva il bilancio di previsione per il periodo 2018 – 2020, nel rispetto e in attuazione del d. lgs. 118/2011. La norma è finalizzata a disporre il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2018 – 2020 e regolamentare l'assetto economico e finanziario della Regione Calabria per l'esercizio relativo al bilancio di previsione per l'anno 2018 - 2020.	DL	304/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	16
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	14
	Pubblicata	BURC n. 130 del 22 dicembre 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)		
<u>Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57</u> Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale. Con la presente legge regionale vengono modificati alcuni articoli della l.r. 32/1996 disciplinante l'edilizia residenziale pubblica. Le nuove norme rispondono alle nuove e diverse esigenze in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica. L'art. 2 modifica la l.r. 14/83 (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica), gli articoli successivi riguardano disposizioni relative alla morosità del pagamento del canone di locazione e all'alienazione degli immobili di ERP. L'art. 5, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.	PL	58/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	848
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	687
	Pubblicata	BURC n. 130 del 22 dicembre 2017

ALLEGATO 2

Tabelle di sintesi dei regolamenti regionali approvati nel 2017

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Regolamento regionale 16 gennaio 2017, n. 1

Modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della struttura tecnica di valutazione e VAS-VIA-AIA-VI).

(Burc n. 5 del 17 gennaio 2017)

Il Regolamento apporta modifiche al r.r. 10/2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni introdotte all'art. 1 della l.r. 39/2012 (Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS- VIA-AIA-VI). dall'articolo 17 della l.r. 44/2016 (Legge di stabilità regionale 2017).

Nello specifico, la suddetta modifica ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina:

- della composizione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI e delle Strutture tecniche di valutazione straordinarie, fissandone i limiti;
- delle procedure di individuazione del relativo personale ed assegnazioni delle strutture STV;
- delle modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso delle STV, sulla base di criteri incentivanti commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale;
- della definizione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità versamento.

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali

Regolamento regionale 14 marzo 2017, n. 2

Modifiche al regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17 (Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità).

(Burc n. 25 del 15 marzo 2017)

Il Regolamento introduce modifiche al r.r. 17/2016.

Nello specifico viene modificato l'art. 32 "Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali" relativamente ai commi 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 8, 8 bis, 8 ter.

Viene prorogata la fase transitoria per la prosecuzione e la gestione di tutte le competenze connesse all'applicazione, e funzionalità della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali.

Ordinamento istituzionale – Altro

Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 3

Procedure per le nomine e le designazioni di competenza del presidente della giunta regionale e della giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali.

(Burc n. 28 del 22 marzo 2017)

Il Regolamento abroga il r.r. 5/2013 (*Regolamento di organizzazione: procedure e criteri per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale nelle società e fondazioni a partecipazione regionale con esclusione di quelle afferenti al sistema sanitario*) al fine di adeguare la disciplina alle evoluzioni normative ed organizzative successivamente intervenute a livello statale con l'emanazione del d.lgs 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*).

Nella fattispecie disciplina le procedure per le nomine e le designazioni di componenti in organi amministrativi e di controllo delle società a partecipazione, anche indiretta, regionale e delle fondazioni regionali, di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta.

Restano escluse dall'ambito di applicazione del regolamento:

- a) le nomine da effettuare in ragione dell'ufficio ricoperto;
- b) le nomine di commissari;
- c) le nomine afferenti al settore sanitario, fino alla durata del piano di rientro per il disavanzo in ambito sanitario.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 4

Modifiche al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 4 del 2 marzo 2016, “Modifiche al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 (“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”).

(Burc n. 28 del 22 Marzo 2017)

Il Regolamento reca modifiche al r.r. 16/2015 e s.m.i.

Nello specifico modifica l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell'Allegato A) limitatamente alle strutture dei seguenti Dipartimenti: “Segretariato”, “Organizzazione e Risorse Umane”, “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura”, “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”, “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e “Ambiente e Territorio”.

Ordinamento istituzionale – Altro

Regolamento regionale 31 marzo 2017, n. 5

Modifiche al Regolamento regionale n. 3 del 21 marzo 2017 (Procedure per le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali).

(Burc n. 30 del 3 Aprile 2017)

Il Regolamento modifica il comma 1 dell'articolo 3 (*Requisiti per la nomina*) del r.r. 3/2017.

Nello specifico, dopo la parola “*materia*” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero *esperienza almeno triennale in organi amministrativi e di controllo di enti, società e fondazioni*” al fine di ampliare il numero dei potenziali aspiranti alle nomine e designazioni affinché siano selezionati i soggetti maggiormente idonei.

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

Regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6

Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria.

(Burc n. 32 del 7 Aprile 2017)

Il Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente r.r. 4/2007 intitolato “*Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione Calabria*”

Il regolamento disciplina i procedimenti per il rilascio in concessione amministrativa o in locazione o ad altro titolo, ai sensi della l.r. 15/1992 e s.m.i., non normate dal precedente r.r. 4/2007, di beni immobili di proprietà della Regione Calabria in favore di soggetti terzi, pubblici e privati, nel rispetto dei principi di economicità e razionalità della gestione patrimoniale, di trasparenza e di omogeneità dell'azione amministrativa.

I beni immobili sono quelli classificati come demaniali o patrimoniali ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e dell'articolo 1 della l. r. 15/1992, nonché nel conto generale del patrimonio della Regione Calabria.

Sono esclusi i beni classificati come demanio marittimo e fluviale con le relative pertinenze.

Non sono consentiti in alcun caso usi difforni dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, salvo le deroghe consentite dalla legge, o finalizzati alla realizzazione di attività inquinanti, rumorose e nocive, o ancora usi in qualunque modo lesivi dell'immagine della Regione.

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

Regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 7

Modifiche al Regolamento regionale del 16 dicembre 2016, n. 19 (Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici.)

(Burc n. 32 del 7 Aprile 2017)

Il Regolamento introduce modifiche al r.r. 19/2016 con l'inserimento di disposizioni che prevedono le modalità per gli incrementi volumetrici di cui alla l.r. 21/2010 (*Piano Casa*) sulla base della sostenibilità ambientale dell'intervento secondo le seguenti modalità:

- Nel caso di interventi di ampliamento di edifici esistenti è previsto un incremento volumetrico del 5 per cento per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 1 e del 10 per cento per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 1,5;
- Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici è previsto un incremento volumetrico del 5 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 2 e del 10 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 2,5.

Le procedure relative al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale sono indicate nell'art. 7 del **Disciplinare Tecnico** della l.r. 41/2011 e s.m.i..

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 27 aprile 2017, n. 8

Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2013, n. 12 (Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche).

(Burc n. 38 del 28 Aprile 2017)

Il Regolamento provvede ad una parziale modifica ed integrazione dell'allegato B (*Compiti e funzioni delle strutture assimilate alle strutture ausiliarie*) del r.r. 12/2013 e s.m.i., al fine di individuare una struttura ausiliaria assimilata di supporto alle funzioni del "Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità per le funzioni amministrative nel settore fognario-depurativo".

Sviluppo economico e attività produttive – Ricerca, trasporto e produzione di energia

Regolamento regionale 27 aprile 2017, n. 9

Modifiche al regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici)

(Burc n. 38 del 28 Aprile 2017)

Il Regolamento modifica il r.r. 3/2016 inserendo all'articolo 1 (Oggetto ed Autorità competenti) il comma 6.

Viene prevista la possibilità, della concessione in deroga, da parte dei comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria aventi una popolazione superiore a quarantamila abitanti, alla Regione Calabria, sulla base di apposite convenzioni, e alle condizioni nelle stesse indicate anche relativamente alle risorse necessarie, l'esercizio delle attività ad essi attribuite dal suddetto regolamento.

Non sono consentiti, in alcun caso, usi difforni dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, salvo le deroghe consentite dalla legge o finalizzati alla realizzazione di attività inquinanti, rumorose e nocive, o ancora usi in qualunque modo lesivi dell'immagine della Regione.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 5 maggio 2017 n. 10

Modifiche al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale)

(Burc n. 45 del 10 Maggio 2017)

Il Regolamento provvede alla parziale modifica del r.r. 16/2015.

Nello specifico, la struttura denominata "Autorità di Bacino" (ABR), istituita con l.r. 35/1996, è espunta dall'allegato A) del r.r. 16/2015 e s.m.i., in attuazione a quanto previsto della Legge n. 221/2015.

Viene, inoltre, rettificato, a causa di un mero errore materiale, l'allegato A) del r.r. 16/ 2015 e s.m.i., limitatamente alle strutture dei Dipartimenti "Programmazione Nazionale e Comunitaria", "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali".

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

Regolamento regionale 5 maggio 2017 n. 11

Esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Calabria in materia urbanistica ed edilizia

(Burc n. 45 del 10 Maggio 2017)

Il Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi nonché i termini compensativi, relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione per i casi di inerzia di Province e Comuni in ordine alle funzioni amministrative, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 67 della l.r. 19/2002, (*Legge urbanistica*) nonché ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 380/2001 (*Testo unico edilizia*) e dell'art. 19, comma 2, della l.r. 43/2016 (*Collegato anno 2017*).

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 29 maggio 2017 n. 12

Modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2013, n. 12 (Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche).

(Burc n. 52 del 7 Giugno 2017)

Il Regolamento provvede ad una parziale modifica dell'all'allegato B (*Compiti e funzioni delle strutture assimilate alle strutture ausiliarie*) del r.r. 12/ 2013 e s.m.i., per la mancata diminuzione, per mero errore materiale dei componenti (da 7 a 5) di supporto alle funzioni amministrative della "Presidenza" presso il "Dipartimento Presidenza"

Finanza regionale - Tributi

Regolamento regionale 30 giugno 2017 n. 13

Regolamento attuativo della Legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni).

(Burc n. 64 del 5 Luglio 2017)

Il Regolamento definisce le modalità attuative delle disposizioni normative contenute nella l.r. 21/2016 (*Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.*) dettando disposizioni riguardanti i presupposti, i modi e tempi per la presentazione delle istanze di concessione del beneficio, nonché per l'accoglimento delle stesse.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 10 agosto 2017 n. 14

Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie

(Burc n. 80 del 11 Agosto 2017)

Il regolamento disciplina le strutture ausiliarie, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 7/1996 e s.m.i..

La composizione e le funzioni delle strutture sono descritte nei rispettivi allegati A) e B) del Regolamento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Nello specifico le strutture ausiliarie si dividono in tre tipologie:

- **ausiliarie in senso proprio**, descritte nell'allegato A);
- **assimilate**, descritte nell'allegato B);
- **segreterie tecniche**, finanziate con fondi comunitari o statali, individuate nel prospetto distinto sotto la lettera B).

Viene previsto l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001.

Il Regolamento abroga il r.r. 12/2013

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

Regolamento regionale 10 agosto 2017 n. 15

Regolamento "procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva "sismica" di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37"

(Burc n. 80 del 11 Agosto 2017)

Il Regolamento, abroga e sostituisce a tutti gli effetti normativi il r.r. 15/2016 attuativo della l.r. 37/2015 (*Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)*).

Vengono regolamentate, tra l'altro, le linee guida per l'operatività della piattaforma informatica denominata con l'acronimo *SISMI.CA.*, al fine di ottimizzare la gestione della piattaforma con riferimento all'applicazione delle NTC 2008 e s.m.i..

Il dettaglio delle procedure è descritto sul portale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - *Area autorizzazione sismica* - per il tramite del **manuale applicativo**, parte integrante del software, a cui si rimanda per tutto ciò che, in materia di operatività, non è disposto nel regolamento.

Sviluppo economico e attività produttive – Altro

Regolamento regionale 12 ottobre 2017, n. 16

Modifiche al regolamento regionale n. 12 del 27 settembre 2016: “Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l’attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano di Azione Coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione.”

(Burc n. 97 del 13 Ottobre 2017)

Il Regolamento apporta modifiche al r.r. 12/2016 ove non contempla la fattispecie in cui le attività di consulenza siano svolte da soggetti non obbligati all’apertura della partita IVA al fine di eliminare la previsione normativa che pone l’obbligo indiscriminato della titolarità della partita IVA per tutta la durata del rapporto di consulenza e consentire, pertanto, una più ampia partecipazione alle attività di consulenza medesima.

Tale disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore del regolamento.

Regolamento regionale 12 ottobre 2017, n. 17

Modifica al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale” così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n. 4 del 2 marzo 2016 (approvato con DGR n. 51/2016), Regolamento regionale n. 4 del 21 marzo 2017 (approvato con DGR n. 26/2017) e dal Regolamento regionale n. 10 del 9 maggio 2017 (approvato con DGR n. 179/2017).

(Burc n. 98 del 16 Ottobre 2017)

Il Regolamento reca modifiche al r.r. 16/ 2015 e s.m.i..

Nello specifico modifica l’articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell’Allegato A) limitatamente alle strutture dei seguenti Dipartimenti: “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”, “*Presidenza*” e “*Tutela della salute e Politiche sanitarie*”

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 15 novembre 2017, n. 18

Modifiche al Regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17 (Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità) di cui alla dgr n. 449/2016 e s.m.i..

(Burc n. 116 del 15 Novembre 2017)

Il Regolamento modifica il r.r. 17/2016, al fine di migliorare l'apparato istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali.

In particolare:

- traferisce ai comuni capofila, quota parte delle risorse finanziarie necessarie per la fornitura dei servizi socio-assistenziali;
- stabilisce che le Strutture socio-assistenziali, per essere accreditate definitivamente, hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti organizzativi entro il 31 dicembre 2017 e ai requisiti strutturali entro il 31 dicembre 2018

Servizi alla persona e alla comunità – Spettacolo

Regolamento regionale 15 novembre 2017, n. 19

Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 19.

(Burc n. 117 del 16 Novembre 2017)

Il Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 19/2017 disciplina gli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

La Regione istituisce il Registro regionale del teatro, definisce i requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale del teatro, le modalità per dimostrare e verificare il possesso degli stessi e per effettuare la tenuta del Registro stesso.

Il regolamento abroga il r.r. 6/2011 e s.m.i..

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste

Regolamento regionale 18 dicembre 2017, n. 20

Modifiche al regolamento regionale 27 marzo 2013, n. 4 "Regolamento attuativo della legge regionale del 26 luglio 2012, n. 30 (Misure a favore dei Consorzi di Garanzia Collettiva fidi in agricoltura)"

(Burc n. 128 del 19 Dicembre 2017)

Il Regolamento apporta modifiche al r.r. 4/2013 per meglio adeguare la materia creditizia ai vincoli di utilizzo delle risorse del fondo e intensità massima dell'aiuto. In particolare interviene:

- sulla durata dei finanziamenti garantibili dai CONFIDI;
- sui criteri ai quali devono attenersi i CONFIDI per l'individuazione dei beneficiari;
- sul limite massimo dell'importo del credito garantibile;
- sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i CONFIDI al fine di ridurre i tempi di risposte dell'amministrazione regionale in ordine la fase di assegnazione delle risorse ai CONFIDI agricoli beneficiari, assicurando maggiore univocità nei procedimenti amministrativi per il calcolo delle risorse da assegnare ai confidi in relazione alla proporzionalità dei requisiti previsti dalla l.r. 30/2012.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 18 dicembre 2017, n. 21

Approvazione modifica al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale” così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n. 4 del 2 marzo 2016 (approvato con DGR n. 51/2016), Regolamento regionale n. 4 del 21 marzo 2017 (approvato con DGR n. 26/2017) e dal Regolamento regionale n. 10 del 9 maggio 2017 (approvato con DGR n. 179/2017) e dal Regolamento regionale n. 17 del 12 ottobre 2017 (approvato con DGR n. 453/2017)

(Burc n. 128 del 19 Dicembre 2017)

Il Regolamento reca modifiche al r.r. 16/ 2015 e s.m.i..

Nello specifico modifica l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell'Allegato A) limitatamente alle strutture dei seguenti Dipartimenti: “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”, “*Presidenza*”, “*Tutela della salute e Politiche sanitarie*”, “*Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione Professionale e Politiche sociali*” e “*Agricoltura e Risorse Agroalimentari*”

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 19 dicembre 2017, n. 22

Modifiche al Regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 (Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie).

(Burc n. 128 del 19 Dicembre 2017)

Il Regolamento modifica il r.r. 14/2014 relativamente all'allegato B (*composizione e funzioni delle strutture assimilate alle strutture ausiliarie della Giunta regionale*) disciplinato dal r.r. 14/2017, (*Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie*).

Nello specifico dopo la Segreteria del N.R.V.V.I.P. viene inserita la “*Segreteria Tecnica dell'Agenda Digitale*” definendone la composizione e le relative funzioni.

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali

Regolamento regionale 29 dicembre 2017, n. 23

Modifiche al Regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 17 (Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità).

(Burc n. 132 del 29 Dicembre 2017)

Il Regolamento apporta modifiche al r.r. 17/2016. Nello specifico, sostituisce l'Allegato Unico concernete: (*Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso*) relativamente:

- all'aspetto normativo-tecnico per sicurezza ed igiene delle strutture socioassistenziali;
- all'aspetto tipologico delle strutture in relazione all'utenza ed alla parte concernete l'organizzazione funzionale delle strutture stesse.

ALLEGATO 3

Tabelle di sintesi del contenzioso costituzionale

LEGGE REGIONALE	7 novembre 2017, n. 41
Titolo	<u>Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali – Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati).</u>
Disegno di legge	<u>N. 262/X^</u>
Iniziativa	Consiliare
Commissione competente	Seconda <i>“Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero”</i>
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURC	N. 109 dell'8 novembre 2017
Delibera Consiglio dei ministri	18 dicembre 2017
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Articolo 1 • Violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi europei, e secondo comma lettera m), sotto il profilo dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati sull'intero territorio nazionale, nonché lo stesso articolo 117, terzo comma della Costituzione, relativamente alla competenza statale a fissare i principi fondamentali in materia di "tutela della salute".
Atti regionali conseguenti	
Esito	

LEGGE REGIONALE	19 febbraio 2016, n. 8
Titolo	<u>Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione rifiuti.</u>
Disegno di legge	<u>N. 121/X[^]</u>
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Quarta "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente"
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURC	N. 16 del 19 febbraio 2016
Rimettente:	T.A.R. Calabria - Sede di Catanzaro <u>N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 2016 - del Registro ordinanze 2017</u> :
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Articolo 1 • Contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Cost., concernente competenza esclusiva dello Stato in materia di Ambiente ed ecosistema"
Atti regionali conseguenti	
Esito	<u>Sentenza n. 150/2018</u> LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8